

# Arti & Mestieri

## Fondo Pensione Aperto

### Regolamento di gestione

Fondo pensione istituito in forma di patrimonio separato  
(Art. 12 del Decreto Legislativo n. 252, del 5 dicembre 2005)

Il presente Regolamento è valido a decorrere dal 15 dicembre 2023

- Comparto Crescita 25+
- Comparto Rivalutazione 10+
- Comparto Equilibrio 5+
- Comparto Incremento e Garanzia 5+
- Comparto Conservazione 3+
- Comparto Garanzia 1+

ANIMA





---

# Indice

## PARTE I – Identificazione e scopo del Fondo

- Art. 1 Denominazione
- Art. 2 Istituzione del Fondo, esercizio dell'attività, sede e recapiti
- Art. 3 Scopo

## PARTE II – Caratteristiche del Fondo e modalità di investimento

- Art. 4 Regime del Fondo
- Art. 5 Destinatari
- Art. 6 Scelte di investimento
- Art. 7 Gestione degli investimenti
- Art. 8 Spese

## PARTE III – Contribuzioni e prestazioni

- Art. 9 Contribuzione
- Art. 10 Determinazione della posizione individuale
- Art. 11 Prestazioni pensionistiche
- Art. 12 Erogazione della rendita
- Art. 13 Trasferimento e riscatto della posizione individuale
- Art. 14 Anticipazioni

## PARTE IV – Profili organizzativi

- Art. 15 Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile
- Art. 16 Sistema di governo
- Art. 17 Depositario
- Art. 18 Responsabile
- Art. 19 Conflitti di interesse
- Art. 20 Scritture contabili

## PARTE V – Rapporti con gli aderenti

- Art. 21 Modalità di adesione e clausole risolutive espresse
- Art. 22 Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari
- Art. 23 Comunicazioni e reclami

## PARTE VI – Norme finali

- Art. 24 Modifiche del Regolamento
- Art. 25 Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo
- Art. 26 Cessione del Fondo
- Art. 27 Operazioni di fusione
- Art. 28 Rinvio

**Allegato n. 1** - Disposizioni in materia di Responsabile

**Allegato n. 2** - Condizioni e modalità di erogazione delle rendite



---

# PARTE I

## Identificazione e scopo del Fondo

### Art. 1 Denominazione

1. Il "FONDO PENSIONE APERTO - ARTI & MESTIERI" (di seguito "Fondo") è un Fondo Pensione Aperto istituito ai sensi dell'Art. 12 del Decreto Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito "Decreto")

### Art. 2 Istituzione del Fondo, esercizio dell'attività, sede e recapiti

1. Il Fondo è stato istituito dalla società "ANIMA SGR S.p.A.", già BIPIEMME GESTIONI SGR S.p.A., (di seguito "SGR"), giusta autorizzazione rilasciata dalla COVIP con provvedimento del 17/11/1998; con il medesimo provvedimento la COVIP ha approvato il Regolamento del Fondo.
2. La SGR esercita l'attività di gestione del Fondo con effetto dalla medesima data.
3. Il Fondo è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il numero 63.
4. L'attività relativa al Fondo è svolta in Milano, presso la sede della SGR.
5. L'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della SGR è: [anima@pec.animasgr.it](mailto:anima@pec.animasgr.it)

### Art. 3 Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. Tale scopo è perseguito mediante la raccolta dei contributi, la gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti e l'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa tempo per tempo vigente.

---

## PARTE II

# Caratteristiche del Fondo e modalità di investimento

### Art. 4 Regime del Fondo

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

### Art. 5 Destinatari

1. L'adesione al Fondo è volontaria ed è consentita in forma individuale. È altresì consentita, su base collettiva, ai soggetti destinatari delle forme pensionistiche complementari individuati dall'Art. 2, comma 1, del Decreto, nei cui confronti trovino applicazione i contratti, gli accordi o i regolamenti aziendali che dispongono l'adesione al Fondo.
2. Ai sensi dell'Art. 8, comma 7, del Decreto l'adesione al Fondo su base collettiva può avvenire anche mediante conferimento tacito del TFR maturando. In particolare, a decorrere dal 1° aprile 2013 le nuove adesioni al Comparto Incremento e Garanzia 5+ sono consentite esclusivamente mediante conferimento tacito del TFR maturando.
3. Le adesioni individuali sono precluse a coloro a cui manchi meno di un anno al compimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza.

### Art. 6 Scelte di investimento

1. Il Fondo è articolato nei seguenti Comparti, differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli aderenti una adeguata possibilità di scelta:
  - **Comparto Crescita 25+;**
  - **Comparto Rivalutazione 10+;**
  - **Comparto Equilibrio 5+;**
  - **Comparto Incremento e Garanzia 5+ -** questo Comparto è destinato esclusivamente al conferimento tacito del TFR;
  - **Comparto Conservazione 3+;**
  - **Comparto Garanzia 1+.**
2. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie uno o due Comparti nei quali far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione facendo confluire i nuovi versamenti verso altri Comparti ad eccezione del Comparto Incremento e Garanzia 5+. L'aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra due diversi Comparti ad eccezione del Comparto Incremento e Garanzia 5+, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione ovvero dall'ultima riallocazione. In questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell'aderente. Il limite del periodo di permanenza minimo non opera con riguardo al TFR conferito tacitamente. In ogni caso i versamenti contributivi successivi nel Comparto Incremento e Garanzia 5+ sono consentiti esclusivamente agli aderenti che già detengano quote di tale Comparto alla data del 31 marzo 2013 e nel caso di adesioni mediante conferimento tacito del TFR maturando.

### Art. 7 Gestione degli investimenti

1. La SGR effettua l'investimento delle risorse del Fondo nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa tempo per tempo vigente e dal presente Regolamento, assumendo a riferimento l'esclusivo interesse degli aderenti.

- 
2. Ferma restando la responsabilità della SGR, essa può affidare a soggetti di cui all'Art. 6, comma 1, lettere a), b), c), c-bis) del Decreto, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, del Decreto, l'esecuzione di specifici incarichi di gestione.
  3. La SGR verifica i risultati della gestione mediante l'adozione di parametri di riferimento coerenti con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento.
  4. La politica di investimento dei singoli Comparti è la seguente:

**A) Comparto Crescita 25+**

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell'Art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.

Tale Comparto persegue l'obiettivo di ottenere, in un orizzonte temporale di lungo termine (indicativamente non inferiore a 10 anni), una rivalutazione reale del capitale, coerente con un profilo di rischio medio-alto.

Le risorse sono investite in misura prevalente in "titoli di capitale", con facoltà di dedicare a tali impieghi fino al 100% dell'attivo netto del Comparto.

L'investimento complessivo in valori mobiliari in valuta estera non potrà eccedere il 90% dell'attivo netto del Comparto. L'esposizione valutaria del Comparto, al netto di coperture attraverso derivati, è limitata al 30% delle disponibilità complessive.

La SGR si avvale di una procedura interna ("Policy ESG") per l'analisi, la valutazione e la classificazione degli emittenti in funzione di fattori ambientali, sociali e di *governance* (c.d. ESG - "Environmental, Social and corporate Governance factors"). Tale valutazione può determinare una eventuale esclusione di strumenti finanziari di emittenti ritenuti non in linea con alcuni specifici criteri individuati dalla Policy ESG, il cui estratto è disponibile sul sito della SGR.

**B) Comparto Rivalutazione 10+**

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell'Art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.

Tale Comparto persegue l'obiettivo di ottenere, in un orizzonte temporale di medio-lungo termine (indicativamente di almeno 5 anni), una rivalutazione del capitale, coerente con un profilo di rischio medio.

Le risorse sono impiegate sia in "titoli di debito" che in "titoli di capitale".

L'investimento della disponibilità del Comparto in "titoli di capitale" non potrà comunque eccedere il 50% dell'attivo netto.

L'investimento complessivo in valori mobiliari in valuta estera non potrà eccedere il 60% dell'attivo netto.

L'esposizione valutaria del Comparto, al netto di coperture attraverso derivati, è limitata al 30% delle disponibilità complessive.

La SGR si avvale di una procedura interna ("Policy ESG") per l'analisi, la valutazione e la classificazione degli emittenti in funzione di fattori ambientali, sociali e di *governance* (c.d. ESG - "Environmental, Social and corporate Governance factors"). Tale valutazione può determinare una eventuale esclusione di strumenti finanziari di emittenti ritenuti non in linea con alcuni specifici criteri individuati dalla Policy ESG, il cui estratto è disponibile sul sito della SGR.

**C) Comparto Equilibrio 5+**

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell'Art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.

Tale Comparto persegue l'obiettivo di ottenere, in un orizzonte temporale di medio termine (indicativamente di almeno 5 anni), una rivalutazione del capitale, coerente con un profilo di rischio medio.

Le risorse sono impiegate sia in "titoli di debito" sia in "titoli di capitale".

L'investimento della disponibilità del Comparto in "titoli di capitale" non potrà comunque eccedere il 40% dell'attivo netto.

L'investimento complessivo in valori mobiliari in valuta estera non potrà eccedere il 30% dell'attivo netto del Comparto.

La SGR si avvale di una procedura interna ("Policy ESG") per l'analisi, la valutazione e la classificazione degli emittenti in funzione di fattori ambientali, sociali e di *governance* (c.d. ESG - "Environmental, Social and corporate Governance factors"). Tale valutazione può determinare una eventuale esclusione di strumenti finanziari di emittenti ritenuti non in linea con alcuni specifici criteri individuati dalla Policy ESG, il cui estratto è disponibile sul sito della SGR.

#### D) Comparto Incremento e Garanzia 5+

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell'Art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.

Tale Comparto persegue l'obiettivo di realizzare con elevata probabilità rendimenti che siano almeno pari a quelli del TFR, in un orizzonte temporale pluriennale (indicativamente di almeno 5 anni), compatibile con un profilo di rischio medio-basso.

La presenza di una garanzia di capitale consente di soddisfare le esigenze di un soggetto con una bassa propensione al rischio ed un orizzonte temporale non breve.

Le risorse sono investite sia in "titoli di debito" che in "titoli di capitale".

L'investimento della disponibilità del Comparto in "titoli di capitale" non potrà comunque eccedere il 40% dell'attivo netto.

L'investimento complessivo in valori mobiliari in valuta estera non potrà eccedere il 50% dell'attivo netto del Comparto.

Il patrimonio del Comparto non potrà comunque essere esposto alle oscillazioni dei tassi di cambio in misura superiore al 20%.

La SGR si avvale di una procedura interna ("Policy ESG") per l'analisi, la valutazione e la classificazione degli emittenti in funzione di fattori ambientali, sociali e di *governance* (c.d. ESG - "Environmental, Social and corporate Governance factors"). Tale valutazione può determinare una eventuale esclusione di strumenti finanziari di emittenti ritenuti non in linea con alcuni specifici criteri individuati dalla Policy ESG, il cui estratto è disponibile sul sito della SGR.

##### Garanzia di capitale

L'adesione al Comparto Incremento e Garanzia 5+ attribuisce all'aderente, al verificarsi degli eventi di cui appresso, il diritto alla corresponsione di un importo minimo garantito a prescindere dai risultati di gestione.

La garanzia può essere prestata alla SGR da soggetti diversi dalla stessa, a ciò abilitati.

L'importo minimo garantito è pari alla somma dei contributi netti versati al Comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro Comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

Per contributi netti si intendono i contributi di cui all'Art. 10, comma 2.

Il diritto alla garanzia è riconosciuto nei seguenti casi:

- a) esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all'Art. 11;
- b) riscatto per decesso;
- c) riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
- d) riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi.

#### E) Comparto Conservazione 3+

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell'Art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.

Tale Comparto persegue l'obiettivo di ottenere, in un orizzonte temporale di medio termine (indicativamente di almeno 3 anni), un rendimento reale positivo del capitale, compatibile con un profilo di rischio medio-basso.

Le risorse sono investite esclusivamente in "titoli di debito".

L'investimento complessivo in valori mobiliari in valuta estera non potrà eccedere il 20% dell'attivo netto del Comparto.

La SGR si avvale di una procedura interna ("Policy ESG") per l'analisi, la valutazione e la classificazione degli emittenti in funzione di fattori ambientali, sociali e di *governance* (c.d. ESG - "Environmental, Social and corporate Governance factors"). Tale valutazione può determinare una eventuale esclusione di strumenti finanziari di emittenti ritenuti non in linea con alcuni specifici criteri individuati dalla Policy ESG, il cui estratto è disponibile sul sito della SGR.

#### F) Comparto Garanzia 1+

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell'Art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.

Tale Comparto persegue l'obiettivo, in un orizzonte temporale di breve termine (indicativamente non superiore a 3 anni), di preservare il valore del capitale investito, compatibile con un profilo di rischio basso.



La politica di gestione del Comparto perseguirà una struttura del portafoglio idonea a garantire l'esecuzione dell'obbligazione assunta investendo esclusivamente in "titoli di debito".

La SGR si avvale di una procedura interna ("Policy ESG") per l'analisi, la valutazione e la classificazione degli emittenti in funzione di fattori ambientali, sociali e di *governance* (c.d. ESG - "Environmental, Social and corporate Governance factors"). Tale valutazione può determinare una eventuale esclusione di strumenti finanziari di emittenti ritenuti non in linea con alcuni specifici criteri individuati dalla Policy ESG, il cui estratto è disponibile sul sito della SGR.

#### Garanzia di capitale

L'adesione al Comparto Garanzia 1+ attribuisce all'aderente, al verificarsi degli eventi di cui appresso, il diritto alla corresponsione di un importo minimo garantito a prescindere dai risultati di gestione. La garanzia può essere prestata alla SGR da soggetti diversi dalla stessa, a ciò abilitati.

L'importo minimo garantito è almeno pari alla somma dei contributi netti versati al Comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro Comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

Per contributi netti si intendono i contributi di cui all'Art. 10, comma 2.

Il diritto alla garanzia è riconosciuto nei seguenti casi:

- a) esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all'Art. 11;
- b) riscatto per decesso;
- c) riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

Il diritto alla garanzia non è, pertanto, riconosciuto nei casi diversi da quelli sopra indicati, tra cui l'erogazione della RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata).

5. Nei casi di corresponsione di garanzia di capitale, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, calcolata ai sensi dell'Art. 10, e con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione, la stessa viene integrata a tale maggior valore. L'integrazione viene corrisposta dalla SGR.
6. La politica di investimento relativa a ciascun Comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di rischio e rendimento, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nel Regolamento, sono descritti nella Nota Informativa.

## Art. 8 Spese

1. L'iscrizione al Fondo prevede le seguenti spese:

- a) **Spese da sostenere all'atto dell'adesione:**

una commissione "una tantum" a carico dell'aderente pari a 30,00 Euro;

- b) **Spese relative alla fase di accumulo:**

- b.1) **direttamente a carico dell'aderente**

una commissione pari a 12,00 Euro applicata annualmente e prelevata dalla posizione individuale di ciascun aderente alla fine di ciascun anno solare ovvero al momento della richiesta di riscatto totale, di trasferimento ad altro fondo pensione ovvero della prestazione pensionistica;

- b.2) **indirettamente a carico dell'aderente e che incidono sul Comparto:**

una commissione di gestione, differenziata come segue:

- **Comparto Crescita 25+:** 1,60% del patrimonio su base annua, prelevata con cadenza trimestrale;
- **Comparto Rivalutazione 10+:** 1,40% del patrimonio su base annua, prelevata con cadenza trimestrale;
- **Comparto Equilibrio 5+:** 1,10% del patrimonio su base annua, prelevata con cadenza trimestrale;
- **Comparto Incremento e Garanzia 5+:** 0,70% del patrimonio su base annua, prelevata con cadenza trimestrale;
- **Comparto Conservazione 3+:** 0,90% del patrimonio su base annua, prelevata con cadenza trimestrale;
- **Comparto Garanzia 1+:** 0,60% del patrimonio su base annua, prelevata con cadenza trimestrale.

Sono inoltre a carico del Comparto, per quanto di competenza, le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo e gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività

---

di impiego delle risorse, nonché il “contributo di vigilanza” dovuto annualmente alla COVIP, ai sensi di legge; sono altresì a carico del Comparto le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell’incarico del Responsabile, salva diversa decisione della SGR.

Sul Comparto non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall’OICR stesso, salvo i casi di deroga di carattere generale previsti dalla COVIP. In particolare, nel caso di investimenti in OICR collegati, dal compenso della SGR sarà dedotta la remunerazione complessiva percepita dal gestore dell’OICR collegato. Fanno eccezione gli investimenti in FIA diversi da quelli collegati.

- c) **Spese collegate all’esercizio delle seguenti prerogative individuali**, dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:
    - c.1) 25,00 Euro, in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica ai sensi dell’Art. 13;
    - c.2) 6,00 Euro, in caso di modifica della percentuale di allocazione dei contributi futuri tra due Comparti, ai sensi del comma 2 dell’Art. 6;
    - c.3) 6,00 Euro, in caso di riallocazione della posizione individuale tra due Comparti ai sensi del comma 2 Art. 6.
  - d) **Spese relative alla fase di erogazione delle rendite**, quali riportate nell’Allegato n. 2.
  - e) **Spese in cifra fissa relative alla prestazione erogata in forma di “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata” (RITA)**, dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi: 50,00 Euro da prelevare in occasione dell’attivazione della RITA.
2. L’importo delle spese sopra indicate può essere ridotto nei casi di adesione su base collettiva e di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti. La riduzione delle commissioni di gestione espresse in misura percentuale sul patrimonio avviene mediante emissione di classi di quote differenti.
3. Sono a carico della SGR tutte le spese e oneri non individuati dalle disposizioni del presente Articolo.

---

# PARTE III

## Contribuzioni e prestazioni

### Art. 9 Contribuzione

1. La misura della contribuzione a carico dell'aderente è determinata liberamente dallo stesso.
2. I lavoratori che aderiscono su base collettiva fissano la contribuzione nel rispetto della misura minima e delle modalità stabilite dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali.
3. I lavoratori dipendenti possono contribuire al Fondo conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Nelle adesioni collettive il conferimento del TFR può anche essere parziale ove previsto dagli accordi collettivi. Gli accordi possono anche stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare a previdenza complementare. In assenza di tale indicazione e ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, il conferimento è totale. È comunque consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo. Qualora il lavoratore decida altresì di versare la contribuzione prevista a suo carico e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al Fondo nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, anche in assenza di accordi collettivi, di contribuire al Fondo.
4. L'aderente su base individuale ha la facoltà di sospendere la contribuzione fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo del versamento del TFR maturando, eventualmente conferito. La sospensione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
5. In costanza del rapporto di lavoro, il lavoratore che aderisce su base collettiva ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
6. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 8, comma 12, del Decreto (così detta "contribuzione da abbuoni").
7. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
8. In caso di adesione al Fondo ai sensi dell'Art. 5, comma 2, viene versato nel Comparto Incremento e Garanzia 5+ esclusivamente il TFR maturando; ogni ulteriore versamento effettuato dai lavoratori che abbiano aderito al Fondo ai sensi dell'Art. 5, comma 2, e/o dal datore di lavoro deve essere versato su altro Comparto indicato dall'aderente al momento del primo versamento.

### Art. 10 Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'Art. 8, comma 1, lett. a), b.1). Sul primo versamento incidono anche eventuali spese di adesione.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei Comparti. Il rendimento di ogni singolo Comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del Comparto sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. La SGR determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

- 
6. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli Artt. 11, 13 e 14 è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui la SGR ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.
  7. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.

## Art. 11 Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 7 dell'Art. 9 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di appartenenza.
3. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di RITA con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al comma 4 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
6. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'aderente, nel Comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota Informativa. L'aderente può successivamente variare il Comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.
7. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.
8. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui agli Artt. 13 e 14, ovvero la prestazione pensionistica.
9. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.
10. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo, che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata, risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'Art. 3, commi 6, 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
11. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

- 
12. Le prestazioni pensionistiche, in capitale e rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
  13. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'Art. 13, commi 6 e 7.

## Art. 12 Erogazione della rendita

1. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
2. L'aderente può richiedere comunque l'erogazione delle prestazioni in una delle tipologie di rendita di seguito indicate:
  - una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'aderente stesso, alla/e persona/e da lui designata/e;
  - una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi 5 o 10 anni all'aderente o, in caso di suo decesso, alla/e persona/e da lui designata/e. Successivamente, se l'aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia;
  - una "rendita controassicurata": rendita annua erogabile finché l'Assicurato è in vita e, al suo decesso, il pagamento di un capitale pari alla differenza - se positiva - tra i seguenti due importi:
    - premio versato per la posizione individuale, moltiplicato per il rapporto fra la rata di rendita in vigore per l'anno in corso e quella iniziale;
    - la rata di rendita in vigore moltiplicata per il numero delle rate già scadute;
  - una "rendita LTC": rendita annua, erogabile finché l'Assicurato è in vita con raddoppio in caso di sopravvenuta perdita di autosufficienza.
3. Nell'Allegato n. 2 al Regolamento sono riportate le condizioni e modalità di erogazione delle rendite e i coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il relativo calcolo. Tali coefficienti possono essere successivamente variati, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione; in ogni caso, le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle modifiche stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.
4. Le simulazioni relative alla rendita che verrà erogata sono effettuate facendo riferimento, laddove vi sia l'impegno a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nell'Allegato n. 2 e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull'andamento della mortalità della popolazione italiana.

## Art. 13 Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. L'aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:
  - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
  - b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
  - c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi;

- 
- d) riscattare la posizione individuale maturata, nella misura del 50% o del 100%, ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto. Il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta nel periodo di partecipazione al Fondo ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione.
  3. Nei casi previsti ai punti a), c) e d) del comma 2, l'aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e riscatto, può proseguire la partecipazione al Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'aderente. Nel caso in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'Art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, la SGR informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di chiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).
  4. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
  5. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.
  6. La SGR, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, la SGR richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
  7. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

## Art. 14 Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
  - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
  - b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell'Art. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380;
  - c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. La SGR provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 90 giorni decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, la SGR richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

---

# PARTE IV

## Profili organizzativi

### Art. 15 Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile

1. Gli strumenti finanziari e i valori del Fondo costituiscono patrimonio separato e autonomo rispetto sia al patrimonio della SGR sia a quello degli altri fondi gestiti, sia a quello degli aderenti.
2. Il patrimonio del Fondo è destinato all'erogazione delle prestazioni pensionistiche agli aderenti e non può essere distratto da tale fine.
3. Sul patrimonio del Fondo non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori della SGR o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del Fondo non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino la SGR.
4. La SGR è dotata di procedure atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla SGR e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della SGR e di suoi clienti.
5. Ferma restando la responsabilità della SGR per l'operato del soggetto delegato, la gestione amministrativa e contabile del Fondo può essere delegata a terzi.
6. La SGR è dotata di procedure atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere in riferimento a ciascun Comparto.
7. Il patrimonio di ciascun Comparto è suddiviso in quote o in differenti classi di quote.

### Art. 16 Sistema di governo

1. La SGR assicura, in modo proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività del Fondo, l'assolvimento degli obblighi previsti dagli Artt. 4-bis, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-sexies, 5-septies, 5-octies e 5-nonies del Decreto in coerenza con gli assetti organizzativi del rispettivo settore di riferimento.

### Art. 17 Depositario

1. Il patrimonio del Fondo è depositato presso un unico soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative (di seguito "Depositario").
2. La SGR può revocare in ogni momento l'incarico al Depositario, il quale può, a sua volta, rinunciare con preavviso di almeno 6 mesi, in ogni caso l'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino a che:
  - o la SGR non abbia stipulato un nuovo contratto con altro Depositario, in possesso dei requisiti di legge;
  - o il patrimonio del Fondo non sia stato trasferito presso il nuovo Depositario.
3. Il calcolo del valore della quota può essere delegato al Depositario, ferma restando la responsabilità della SGR per l'operato del soggetto delegato.
4. Le funzioni di Depositario sono regolate dalla normativa tempo per tempo vigente.
5. Gli amministratori e i sindaci del Depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono su richiesta della COVIP informazioni su atti o fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di Depositario.
6. Sugli strumenti finanziari e sulle somme di denaro del Fondo depositati presso il Depositario non sono ammesse azioni dei creditori del Depositario, del subdepositario o nell'interesse degli stessi.

### Art. 18 Responsabile

1. La SGR nomina un Responsabile del Fondo, ai sensi dell'Art. 5, comma 2, del Decreto.
2. Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze e il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate nell'Allegato n. 1.



---

## Art. 19 Conflitti di interesse

1. La politica di gestione dei conflitti di interesse è definita in un apposito documento redatto ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

## Art. 20 Scritture contabili

1. La tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo nonché la valorizzazione del patrimonio e delle posizioni individuali sono effettuate sulla base delle disposizioni emanate dalla COVIP.
2. La SGR conferisce a una società di revisione l'incarico di esprimere con apposita relazione un giudizio sul rendiconto del Fondo.
3. Il rendiconto del Fondo è pubblicato sul sito web della SGR.



---

# PARTE V

## Rapporti con gli aderenti

### Art. 21 Modalità di adesione e clausole risolutive espresse

1. L'adesione al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista tempo per tempo dalla normativa vigente.
2. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite alla SGR.
3. Dell'avvenuta iscrizione al Fondo viene data apposita comunicazione all'aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all'eventuale versamento effettuato.
4. L'adesione al Fondo comporta l'integrale accettazione del Regolamento, dei relativi allegati e delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell'Art. 25.
5. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
6. La raccolta delle adesioni al Fondo può essere svolta all'interno della sede legale o delle dipendenze della SGR da parte di addetti a ciò incaricati ovvero tramite la rete di distribuzione della SGR. Le adesioni su base collettiva possono essere raccolte anche presso i luoghi indicati nella Nota Informativa.
7. L'efficacia dei contratti di collocamento conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data della prima sottoscrizione da parte dell'aderente. Tale data coincide con la data di conclusione del contratto.

Entro detto termine l'aderente può comunicare al Soggetto incaricato del collocamento o al Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede il proprio recesso senza spese né corrispettivo.

In caso di adesione mediante sito web, la SGR deve acquisire il consenso espresso dell'aderente all'utilizzo di tale strumento.

L'aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso.

Per l'esercizio di tale diritto, l'aderente invia una comunicazione scritta alla SGR con modalità che garantiscono certezza della data di ricezione.

La SGR, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute.

La SGR rende previamente noti all'aderente il momento in cui l'adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso.

8. L'aderente è tenuto a effettuare il versamento della prima contribuzione entro sei mesi dall'adesione al Fondo. In caso di inadempimento, la SGR ha facoltà, ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando all'aderente, la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'aderente non provveda a effettuare un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
9. Qualora nel corso della partecipazione al Fondo l'aderente interrompa il flusso contributivo con conseguente azzeramento della posizione individuale a seguito dell'applicazione delle spese annuali di gestione amministrativa, la SGR ha facoltà, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando, la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'aderente non provveda ad effettuare un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

### Art. 22 Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari

1. La SGR mette a disposizione degli aderenti la documentazione inerente al Fondo e tutte le altre informazioni utili, secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia.  
Tali documenti sono disponibili sul sito web della SGR, in un'apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari e presso la sede legale della SGR.

---

I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.

2. La SGR fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

## Art. 23 Comunicazioni e reclami

1. La SGR definisce le modalità con le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota Informativa.

---

# PARTE VI

## Norme finali

### Art. 24 Modifiche del Regolamento

1. Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.
2. La SGR stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell'interesse degli aderenti e fatto salvo quanto disposto all'Art. 25.

### Art. 25 Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo

1. In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del Fondo, l'aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del Fondo, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento.
2. La SGR comunica a ogni aderente interessato l'introduzione delle modifiche almeno centoventi giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l'aderente ha novanta giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. La SGR può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del Fondo e non contrasti con l'interesse degli aderenti.
3. Per le operazioni di trasferimento di cui al presente Articolo non sono previste spese.

### Art. 26 Cessione del Fondo

1. Qualora la SGR non voglia o non possa più esercitare l'attività di gestione del Fondo, questo viene ceduto ad altro soggetto, previa autorizzazione all'esercizio. In caso di cessione del Fondo a società diverse da quelle del Gruppo al quale appartiene la SGR viene riconosciuto agli aderenti il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare ai sensi dell'Art. 25 e con le modalità ivi previste.

### Art. 27 Operazioni di fusione

1. Nel caso in cui il Fondo sia interessato da operazioni di razionalizzazione che determinano la sua fusione con un altro fondo gestito dalla medesima SGR, il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare viene riconosciuto qualora ricorrano le condizioni di cui all'Art. 25 e con le modalità ivi previste.

### Art. 28 Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.

Allegato n. 1 - Disposizioni in materia di Responsabile

Allegato n. 2 - Condizioni e modalità di erogazione delle rendite

---

# ALLEGATO N. 1

## Disposizioni in materia di Responsabile

### Art. 1 Nomina e cessazione dall'incarico

1. La nomina del Responsabile spetta all'organo amministrativo della SGR che esercita l'attività del Fondo. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente.
2. La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato un nuovo Responsabile.
3. Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo della SGR.
4. Le nomine, gli eventuali rinnovi dell'incarico, le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro quindici giorni dalla deliberazione.

### Art. 2 Requisiti e incompatibilità

1. I requisiti per l'assunzione dell'incarico di Responsabile sono previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. L'incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:
  - a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d'opera continuativa presso la SGR o società da questa controllate o che la controllano;
  - b) l'incarico di amministratore della SGR.

### Art. 3 Decadenza

1. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o di incompatibilità comporta la decadenza dall'incarico.

### Art. 4 Retribuzione

1. La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall'organo di amministrazione all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico e viene definita sulla base di una sana politica di remunerazione che tenga conto dei principi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, fermo restando che il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili della SGR o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della SGR o di società controllanti o controllate.
2. Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile sono poste a carico del Fondo, salva diversa decisione della SGR.

### Art. 5 Autonomia del Responsabile

1. Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dalla SGR riportando direttamente all'organo di amministrazione della stessa relativamente ai risultati dell'attività svolta.
2. A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative della SGR, di volta in volta necessarie allo svolgimento dell'incarico e all'adempimento dei doveri di cui all'Art. 6. La SGR gli garantisce l'accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo.
3. Il Responsabile assiste alle riunioni dell'organo di amministrazione e di quello di controllo della SGR, per tutte le materie inerenti al Fondo.

---

## Art. 6 Doveri del Responsabile

1. Il Responsabile verifica che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti e dei beneficiari e vigila sull'osservanza della normativa e del Regolamento nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del Fondo.
2. Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dalla SGR, organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:
  - a) **vigilare sulla gestione finanziaria del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:**
    - i) la politica di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quella indicata nel Regolamento e nel Documento sulla politica di investimento e che gli investimenti, ivi compresi quelli effettuati in OICR, avvengano nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente e dal Regolamento;
    - ii) la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento.
  - b) **vigilare sulla gestione amministrativa del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:**
    - i) la separazione amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla SGR e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della SGR e di suoi clienti;
    - ii) la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo.
  - c) **vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti e dei beneficiari con riferimento ai controlli su:**
    - i) l'adeguatezza dell'organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli aderenti e dei beneficiari, sia al momento del collocamento del Fondo che durante il rapporto;
    - ii) gli oneri di gestione. In particolare che le spese a carico degli aderenti e dei beneficiari previste dal Regolamento e le eventuali commissioni correlate ai risultati di gestione siano correttamente applicate;
    - iii) la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli aderenti e ai beneficiari e in quelle inviate in occasione di eventi particolari;
    - iv) l'adeguatezza della procedura per la gestione dei reclami nonché il trattamento riservato ai singoli reclami;
    - v) la tempestività e la correttezza dell'erogazione delle prestazioni, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.
3. Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dalla SGR per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli aderenti e ai beneficiari; egli controlla altresì la corretta esecuzione del contratto stipulato per il conferimento dell'incarico di Depositario, nonché il rispetto delle convenzioni assicurative/condizioni per l'erogazione delle rendite e, ove presenti, delle convenzioni/condizioni relative alle prestazioni accessorie.
4. Delle irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva comunicazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della SGR indicando gli interventi correttivi da adottare.

## Art. 7 Rapporti con la COVIP

1. Il Responsabile:
  - predisporre annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l'organizzazione adottata per l'adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l'esecuzione dell'incarico, dei risultati dell'attività svolta, delle eventuali irregolarità riscontrate durante l'anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle.

---

La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa all'organo di amministrazione e a quello di controllo della SGR;

- vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le segnalazioni, la documentazione e le relazioni richieste dalla normativa tempo per tempo vigente e dalle istruzioni emanate in proposito;
- comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della SGR, le irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.

## Art. 8 Responsabilità

1. Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, tranne che nei confronti della COVIP e delle autorità giudiziarie.
2. Egli risponde verso la SGR e verso i singoli aderenti e beneficiari del Fondo dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall'inosservanza di tali doveri.
3. All'azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli Artt. 2391, 2392, 2393, 2394, 2394bis, 2395 del Codice Civile.

---

# ALLEGATO N. 2

## Condizioni e modalità di erogazione delle rendite

Assicurazione delle prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita vitalizia

tra

la società BIPIEMME GESTIONI SGR S.p.A. (ora ANIMA SGR S.p.A.), con sede in Milano, Galleria de Cristoforis n. 7, codice fiscale e partita I.V.A. n. 07507200157 (di seguito definita FONDO PENSIONE o CONTRAENTE), la quale interviene nella sua qualità di soggetto istitutore e gestore del Fondo Pensione Aperto denominato "ARTI & MESTIERI - FONDO PENSIONE APERTO" (di seguito definito "FONDO PENSIONE"), nella persona del Direttore Generale pro tempore dott. Pietro Cirenei, nato a Roma il 17.08.1959, C.F. CRN PTR 59M17 H501K con domicilio per la carica in Milano, Galleria De Cristoforis, 7

e

l'impresa di Assicurazione FONDIARIA - SAI S.p.A. (di seguito definita SOCIETÀ), con sede in Firenze, Piazza della Libertà 6, nella persona del legale rappresentante per il presente atto dott. Fabio Magherini, nato a Firenze, il 24.10.1950, C.F. MGH FBA 50R24 D612Y

Premesso che:

- A) Il FONDO PENSIONE, costituito in forma di patrimonio di destinazione separato ed autonomo, è autorizzato all'esercizio dell'attività ed è iscritto all'albo istituito presso la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, in data 10 marzo 1999, con il n. 63;
- B) la SOCIETÀ è autorizzata all'esercizio dell'attività di assicurazione sulla durata della vita umana ed è in possesso dei requisiti fissati dall'ISVAP ai sensi dell'Art. 6, co. 7, del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito definito "Decreto"), e successive modificazioni e integrazioni;
- C) il FONDO PENSIONE intende stipulare la Convenzione di cui all'Art. 6, co. 3, del Decreto citato;

convengono e stipulano quanto segue.

Il rapporto Assicurativo è regolato dalle norme di cui alla presente Convenzione, nonché dalle Condizioni di Assicurazione contenute nel Fascicolo Informativo mod. n. 1.11455.9F ed. 04/2008, che il FONDO PENSIONE dichiara di conoscere e accettare, per quanto non derogate dalla Convenzione stessa, e disponibili presso il FONDO PENSIONE e la SOCIETÀ.

### Art. 1 Oggetto della Convenzione. Prestazioni assicurate

1. La Convenzione ha per oggetto l'assicurazione di rendita annua vitalizia immediata rivalutabile ed erogabile in via posticipata sulla testa degli aderenti al FONDO PENSIONE (di seguito indicati come "Assicurati") che, avendo maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari previste dal Regolamento del FONDO PENSIONE, siano inseriti in assicurazione su indicazione del FONDO PENSIONE stesso.
  - 1 bis. Il FONDO PENSIONE può richiedere, in relazione al singolo Assicurato che, in luogo della rendita di cui al precedente comma 1, sia erogata una delle seguenti altre rendite di cui all'Art. 1 delle Condizioni di Assicurazione, ivi richiamate quali opzioni B), C), D), E).

Inoltre al medesimo Art. 1 delle Condizioni di Assicurazione viene aggiunta la seguente ulteriore modalità alternativa di erogazione della rendita che il FONDO PENSIONE può richiedere: opzione F): rendita annua erogabile finché l'Assicurato è in vita con raddoppio in caso di sopravvenuta perdita di autosufficienza, le cui condizioni sono riportate nell'Allegato 1 della presente Convenzione. Pertanto, il FONDO PENSIONE potrà richiedere alternativamente, in relazione a ciascun Assicurato, ai sensi dell'Art. 1 delle Condizioni di Assicurazione come di seguito modificate, l'erogazione di una delle seguenti tipologie di rendite:

- Opzione A** "rendita vitalizia immediata": rendita annua erogabile finché l'Assicurato è in vita;
- Opzione B** "rendita certa 5 anni": rendita annua erogabile finché l'Assicurato è in vita, ovvero fino al quinto anniversario della decorrenza della posizione individuale se si verifica il decesso dell'Assicurato prima di tale anniversario;
- Opzione C** "rendita certa 10 anni": rendita annua erogabile finché l'Assicurato è in vita, ovvero fino al decimo anniversario della decorrenza della posizione individuale se si verifica il decesso dell'Assicurato prima di tale anniversario;
- Opzione D** "rendita reversibile": rendita annua erogabile finché l'Assicurato e la persona preventivamente designata nella scheda di polizza quale secondo Assicurato sono entrambi in vita e, successivamente al decesso dell'Assicurato, nelle percentuali di reversibilità sottoindicate, finché l'Assicurato superstite è in vita.  
La percentuale di reversibilità è stabilita come segue:
- se il superstite è l'Assicurato, la misura di reversibilità è pari al 100% della rendita stessa;
  - se il superstite è il secondo Assicurato, la misura di reversibilità è pari ad una percentuale, comunicata dall'Assicurato per il tramite del Contraente e indicata nella scheda di polizza, compresa tra 50% e 100% della rendita stessa.
- Inoltre, il reversionario indicato dall'Assicurato deve aver compiuto, al tempo della designazione in scheda di polizza, il 40° anno di età;
- Opzione E** "rendita controassicurata": rendita annua erogabile finché l'Assicurato è in vita e, al suo decesso, il pagamento di un capitale pari alla differenza - se positiva - fra i seguenti due importi:
- il premio versato dal Contraente per la posizione individuale, moltiplicato per il rapporto fra la rata di rendita in vigore per l'anno in corso e quella iniziale;
  - la rata di rendita in vigore moltiplicata per il numero delle rate già scadute.
- Opzione F** "rendita LTC": rendita annua erogabile finché l'Assicurato è in vita, con raddoppio in caso di sopravvenuta perdita di autosufficienza, le cui condizioni sono riportate nell'Allegato 1 alla presente Convenzione.

L'Assicurato, in relazione alle Opzioni B), C) ed E), comunica in via contestuale all'esercizio dell'opzione al FONDO PENSIONE il rispettivo avente diritto da individuare tra gli eredi ovvero tra diversi soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche.

L'Assicurato, in relazione all'Opzione D), comunica in via contestuale all'esercizio dell'opzione al FONDO PENSIONE il rispettivo avente diritto da individuare tra gli eredi ovvero fra diversi soggetti, purché persone fisiche.

2. L'importo annuo di ciascuna rendita si ottiene moltiplicando il premio versato alla SOCIETÀ, al netto delle imposte ove previste, per i coefficienti indicati nelle Tabelle A), B), C), D), E), F) allegate alla presente Convenzione, con i criteri ivi previsti, in funzione dell'opzione di rendita scelta.

In ciascuna delle Tabelle sopraelencate è riportato il dettaglio del meccanismo di age shifting da utilizzare.

In considerazione del fatto che l'ammontare della rendita vitalizia reversibile di cui alla sopracitata Opzione D) dipende dall'età e dal sesso dell'Assicurato principale e del reversionario, nonché dalla percentuale di reversibilità, nell'Allegato n. 1 alla presente Convenzione - Tabella D) sono esposti i coefficienti da utilizzare in relazione solo ad alcune posizioni tipiche ed in funzione dei parametri esposti nello stesso Allegato n. 1 - Tabella D), fermo restando il fatto che, per diverse combinazioni dei parametri di riferimento, il conteggio avverrà secondo criteri attuariali utilizzando basi tecniche identiche.



- 
- 2 bis.** La rata di rendita in pagamento, come quantificata al precedente comma 2, viene periodicamente rivalutata secondo quanto previsto all'Art. 5 delle Condizioni di Assicurazione, con misura annua di rivalutazione ottenuta in base al rendimento attribuito, di cui al citato Art. 5.
3. A scelta dell'aderente, da esercitarsi per il tramite del FONDO PENSIONE, le rendite di cui al precedente comma 1bis, potranno essere erogate in rate posticipate mensili, trimestrali, semestrali, ovvero in un unico importo complessivo annuo posticipato.  
Limitatamente alla rendita di cui alla precedente lettera F), la rateazione può essere esclusivamente mensile.
4. Le età in anni e mesi interi dell'Assicurato e dell'eventuale reversionario sono calcolate alla data di decorrenza della rendita, considerando come unità la frazione di mese uguale o superiore a 16 giorni. Di conseguenza, il relativo coefficiente da utilizzare viene calcolato mediante interpolazione lineare dei coefficienti di cui all'Art. 1, comma 2, della presente Convenzione.
5. I coefficienti di conversione in rendita di cui sopra sono adottati dalla SOCIETÀ relativamente al periodo di durata della Convenzione.

## Art. 2 Premio di assicurazione

1. La SOCIETÀ si impegna a corrispondere agli aventi diritto le rendite oggetto della presente Convenzione a fronte del pagamento di un premio unico anticipato per ciascuna rendita assicurata.
2. I premi saranno pagati con le seguenti modalità e termini.  
Il FONDO PENSIONE esegue il pagamento del premio unico relativo alla posizione individuale, per la quale richiede l'ingresso in assicurazione, al momento della trasmissione alla SOCIETÀ delle informazioni di cui al successivo Art. 6.  
Il versamento del premio avviene per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla SOCIETÀ. La data di versamento coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla SOCIETÀ.
3. La SOCIETÀ, a condizione che siano pervenuti tutti i documenti ed i dati necessari per l'attivazione della copertura assicurativa sull'aderente, giusto quanto previsto al successivo Art. 6, ed a fronte del pagamento di ciascun premio, rilascerà una scheda di polizza, riportante l'indicazione degli estremi identificativi dell'Assicurato e l'importo della prestazione assicurata, avente altresì natura di quietanza.

## Art. 3 Caricamenti e spese di erogazione

1. Le prestazioni pattuite saranno corrisposte a fronte dell'applicazione di un caricamento frontale pari allo 0,75% del premio versato. Per quanto riguarda inoltre l'Opzione F), il caricamento presente nel premio di tariffa, a fronte della sola componente relativa alla copertura assicurativa per non autosufficienza per l'intera vita dell'Assicurato, è pari al 5% del rispettivo premio unico.
2. Per le spese di erogazione delle rendite, la SOCIETÀ applica, indipendentemente dalla rateazione prescelta dall'Assicurato, un caricamento pari all'1,25% del valore capitale della rendita.

## Art. 4 Basi demografiche

La SOCIETÀ, per l'elaborazione dei coefficienti di conversione in rendita di cui al comma 1bis del precedente Art. 1, ha adottato le seguenti tavole di mortalità:

- IPS55 per impegni differiti distinta per sesso per le rendite di cui alle lettere A), B), C) e D) ed in relazione alla garanzia di rendita vitalizia immediata rivalutabile di cui alla lettera F);
- IPS55 per impegni immediati distinta per sesso per la rendita di cui alla lettera E);
- relativamente alla garanzia legata alla perdita dell'autosufficienza (LTC), di cui alla lettera F), sono utilizzate basi tecniche fornite dal mercato riassicurativo aventi origine da due studi condotti in Germania nel corso dei primi anni novanta ed opportunamente adattate al caso italiano mediante utilizzo della tavola di mortalità della popolazione generale italiana S.I. 1992 elaborata dall'ISTAT ed ottenuta con i dati del censimento del 1992, distinta per sesso.

---

## Art. 5 Beneficiari

1. Beneficiario delle prestazioni della presente Convenzione è l'Assicurato.
2. Nel caso di esercizio dell'Opzione D), se il superstite è il secondo Assicurato, beneficiario è il secondo Assicurato stesso.
3. Nel caso di esercizio delle Opzioni B), C) o E), beneficiari delle prestazioni in caso di morte dell'Assicurato sono gli aventi diritto individuati dall'Assicurato stesso di cui al comma 1bis del precedente Art. 1.

## Art. 6 Obblighi di comunicazione

1. Il FONDO PENSIONE, all'atto dell'inserimento di ciascun aderente in Convenzione, oltre a fornire il relativo certificato di nascita relativo sia all'aderente che all'eventuale testa reversionaria, si impegna a comunicare alla SOCIETÀ i seguenti dati relativi agli aderenti stessi e alla eventuale testa reversionaria:
  - cognome, nome, sesso, data di nascita, indirizzo e codice fiscale;
  - forma di rendita prescelta;
  - eventuale numero di annualità di rendita certa;
  - gli eventuali aventi diritto delle forme di cui alle lettere B), C) ed E) del comma 1bis del precedente Art. 1;
  - cognome, nome, sesso, data di nascita, indirizzo e codice fiscale dell'eventuale reversionario;
  - percentuale di reversibilità relativa al secondo Assicurato;
  - importo di premio;
  - ammontare del montante contributivo da convertire in rendita e relativa scomposizione utile ai fini della determinazione delle ritenute fiscali previste dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. Nel solo caso di esercizio dell'Opzione F) di cui al comma 1bis del precedente Art. 1, il FONDO PENSIONE, all'atto dell'inserimento di ciascun aderente in Convenzione, fornirà inoltre un rapporto di visita medica redatto dal Medico Curante dell'aderente su modello fornito dalla SOCIETÀ.
3. Le dichiarazioni del FONDO PENSIONE devono essere esatte e complete; l'inesatta indicazione dei dati dell'aderente o della testa reversionaria comporta la rettifica dell'importo della rendita.
4. Il FONDO PENSIONE si impegna a fornire, all'ingresso in assicurazione della posizione individuale, i certificati di esistenza in vita degli Assicurati e degli eventuali reversionari.

## Art. 7 Pagamento della rendita

1. Ad integrazione di quanto indicato all'Art. 3, primo comma, delle Condizioni di Assicurazione resta pattuito che la data di decorrenza indicata nella scheda di polizza viene stabilita nel primo giorno del mese successivo alla data di versamento del premio unico e la rendita sarà erogata in via posticipata secondo la rateazione richiesta, come previsto dal comma 3 dell'Art. 1 della Convenzione.
2. L'erogazione della rendita cesserà con l'ultima scadenza di rata precedente la morte dell'Assicurato. Nel caso in cui la rendita erogata sia pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni, l'erogazione della rendita cesserà con l'ultima scadenza di rata precedente il decesso dell'Assicurato se questo si verifica successivamente rispettivamente alla quinta o decima ricorrenza annuale; in caso contrario cesserà con l'ultima scadenza di rata coincidente con la quinta o decima ricorrenza annuale. È fatto salvo quanto previsto in caso di scelta delle opzioni di cui alle lettere D) ed E) del comma 1 bis del precedente Art. 1.
3. Le prestazioni oggetto della presente Convenzione sono erogate agli aventi diritto.

## Art. 8 Pagamenti della Società

Ad integrazione di quanto previsto dall'Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione:

1. La SOCIETÀ, ad ogni scadenza delle rate di rendita, bonificherà agli aventi diritto il relativo importo al netto delle ritenute fiscali di legge.
2. Il vitaliziato dovrà fornire con frequenza annuale il certificato di esistenza in vita.
3. Eventuali rate di rendita pagate e non dovute, dovranno essere restituite dagli eredi del vitaliziato alla SOCIETÀ.

---

## Art. 9 Valore di riscatto

Le rendite oggetto della presente Convenzione non ammettono valore di riscatto.

## Art. 10 Decorrenza e durata

1. La presente Convenzione ha decorrenza dal 13/12/2008 e avrà durata quinquennale.
2. Le Parti avranno facoltà di recedere nei termini e con le modalità previste dall'Art. 11 della Convenzione.

## Art. 11 Recesso

1. Le Parti hanno facoltà di recedere anticipatamente dalla presente Convenzione con preavviso di almeno sei mesi, che dovrà essere comunicato tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. La SOCIETÀ potrà inoltre recedere dalla presente Convenzione in qualunque momento, nel caso in cui i presupposti in base ai quali essa è stata stipulata sono venuti meno, oppure qualora l'equilibrio tecnico dell'assicurazione risulti alterato in maniera tale da non poter essere ripristinato con una rettifica del tasso di premio. In tal caso, il recesso dovrà essere esercitato per lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed avrà efficacia dopo che siano trascorsi tre mesi dalla comunicazione.
3. Il recesso non ha effetto sulle rendite in corso di erogazione, che restano in vigore alle condizioni previste dalla presente Convenzione.

## Art. 12 Tasse, bolli ed imposte

Tutte le spese per tasse, bolli ed imposte dovute in base a leggi presenti e future, sia sul premio unico versato, sia sulla rendita convenuta, sono a carico del FONDO PENSIONE/aventi diritto.

La SOCIETÀ provvederà, al momento dell'erogazione della rendita, ad effettuare le ritenute previste dalla vigente normativa ed a fornire annualmente all'aderente la certificazione relativa alla rendita dallo stesso percepita.

## Art. 13 Tasso massimo di interesse garantito

Le eventuali modifiche del tasso massimo di interesse garantito, determinato dall'ISVAP, ai sensi dell'Art. 33 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni, sono applicabili alle tariffe oggetto della presente Convenzione, relativamente agli aderenti non ancora inseriti nella presente Convenzione.

## Art. 14 Riservatezza e segretezza

1. Nello svolgimento delle attività oggetto della Convenzione, ciascuna delle Parti (per tali intendendosi il FONDO PENSIONE e la SOCIETÀ) potrebbe avere accesso ad informazioni dell'altra Parte (in forma cartacea od elettronica) - relative ad attività passate, presenti o future - riguardanti l'impresa, la ricerca, lo sviluppo, i prodotti, i servizi e le conoscenze tecniche - incluso il know-how; tali informazioni dovranno intendersi come riservate (di seguito: "informazioni riservate") e ad esse si applicheranno le disposizioni del presente Articolo.
2. Le informazioni riservate della Parte che le rivela possono essere utilizzate dall'altra Parte solo in relazione all'esecuzione della presente Convenzione. Ciascuna Parte si impegna a proteggere la riservatezza delle informazioni riservate dell'altra Parte con la stessa cura con la quale protegge la riservatezza di quelle proprie e, comunque, in nessun caso le Parti useranno meno della ragionevole diligenza nel proteggerle.  
L'accesso alle informazioni riservate sarà limitato a - ed esse saranno utilizzate solo da - incaricati della SOCIETÀ e del FONDO PENSIONE, per l'uso consentito ai sensi della presente Convenzione.
3. Salvo gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e/o dell'autorità di controllo, nonché da ordini della pubblica autorità, le Parti non riveleranno né trasferiranno le informazioni a terzi e non consentiranno che questi ne prendano conoscenza. L'obbligo di riservatezza non concerne i dati e le informazioni di pubblico dominio.

- 
4. Gli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti commi continueranno a trovare applicazione anche dopo il venir meno, per qualsiasi causa, dell'efficacia della presente Convenzione.

## Art. 15 Protezione dei dati personali

1. Il FONDO PENSIONE e la SOCIETÀ trattano i reciproci dati e i dati relativi agli Iscritti in qualità di Titolari.
2. La SOCIETÀ e il FONDO PENSIONE rivestono il ruolo - come definito dall'Art. 4 comma 1 lettera f) del D. Lgs. 196/2003 - di autonomi Titolari del trattamento dei dati personali di interessati, i cui dati siano trattati in dipendenza della presente Convenzione.
3. Ciascuna Parte si impegna, nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali verso l'altra e nello svolgimento delle conseguenti operazioni di trattamento di dati personali, ad osservare le disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003.
4. Preso atto dell'informativa di cui all'Art. 13 del D. Lgs. 196/2003, le Parti forniscono il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità ivi descritte e il FONDO PENSIONE si impegna altresì a fornire agli interessati, i cui dati siano trattati in dipendenza della presente Convenzione, l'informativa predisposta e fornita dalla SOCIETÀ stessa, a raccoglierne il consenso, ove previsto, ed a trasmettere la relativa documentazione cartacea secondo le procedure concordate tra le Parti.

## Art. 16 Foro competente

Per le controversie relative al Contratto, il Foro competente è esclusivamente quello della sede legale del FONDO PENSIONE.

Fatta e firmata in duplice esemplare ad un solo effetto, ad uso delle Parti contraenti.

Lì, Firenze 4.12.2008

## Allegati

1. Tabelle A, A-bis, A-ter, A-quater, B, B-bis, B-ter, B-quater, C, C-bis, C-ter, C-quater, D, D-bis, D-ter, D-quater, E, E-bis, E-ter, E-quater, F, F-bis, F-ter, F-quater: Coefficienti di conversione in rendita
2. Condizioni Integrative che disciplinano l'Opzione F
3. Modalità di rivalutazione delle prestazioni
4. Regolamento della "FONDICOLL UnipolSai" (in breve "FONDICOLL").

---

Le Appendici n. 9275 del 03/05/2010, n. 101881 del 28/11/2012, n. 102685 del 12/12/2013 e n. 102702 del 19/12/2013 non vengono riportate in quanto superate dall'Appendice (n. 1236310 del 19/12/2016) di seguito riportata.

Le stesse sono comunque a disposizione su richiesta dell'aderente unitamente ai fascicoli informativi di seguito richiamati.

# Appendice 1

(rif. n. 1236310 del 19/12/2016)

Con la presente Appendice, che forma parte integrante della Convenzione n. 85011.19 del 04/12/2008 e successive Appendici n. 9275 del 03/05/2010, n. 101881 del 28/11/2012, n. 102685 del 12/12/2013 e n. 102702 del 19/12/2013 (di seguito la "Convenzione"), le Parti prendono reciprocamente atto che, a decorrere dal 01/01/2017:

1. Il rapporto assicurativo è regolato dalle norme della Convenzione nonché dalle Condizioni di Assicurazione contenute nel Fascicolo Informativo mod. n. 1.11786.3 ed. 12/2016 e dalle Condizioni Integrative che disciplinano l'opzione F riportate in allegato 1 al sopracitato Fascicolo Informativo, che il Contraente dichiara di conoscere ed accettare, per quanto non derogato dalla Convenzione stessa e relative appendici.
2. La descrizione dell'opzione D riportata al comma 1 bis dell'Art. 1 "Oggetto della Convenzione. Prestazioni assicurate" è annullata e sostituita dal seguente testo:  
*"Opzione D "rendita reversibile": rendita annua erogabile finché l'Assicurato è in vita e successivamente, nella percentuale di reversibilità stabilita (100%, 80% o 60%), finché la persona preventivamente designata quale secondo Assicurato è in vita."*
3. La descrizione dell'opzione E riportata al comma 1 bis dell'Art. 1 "Oggetto della Convenzione. Prestazioni assicurate" è annullata e sostituita dal seguente testo:  
*"Opzione E "rendita controassicurata": rendita annua erogabile finché l'Assicurato è in vita e, al suo decesso, il pagamento di un capitale pari alla differenza - se positiva - fra i seguenti due importi:*
  - *il premio versato dal Contraente per la posizione individuale;*
  - *la rata di rendita in vigore moltiplicata per il numero delle rate già scadute."*
4. Il comma 2 dell'Art. 1 "Oggetto della Convenzione. Prestazioni assicurate" è annullato e sostituito dal seguente testo:  
*"2. L'importo annuo di ciascuna rendita si ottiene moltiplicando il premio versato alla SOCIETÀ, al netto delle imposte ove previste, per i coefficienti indicati nelle Tabelle A quater), B quater), C quater), D quater), E quater), F quater) allegate alla presente Appendice, con i criteri ivi previsti, in funzione dell'opzione di rendita scelta. In ciascuna delle Tabelle sopra elencate è riportato il dettaglio del meccanismo di age shifting da utilizzare. In considerazione del fatto che l'ammontare della rendita vitalizia reversibile di cui alla sopracitata opzione D) dipende dall'età dell'Assicurato principale e del secondo Assicurato, nonché dalla percentuale di reversibilità, nell'allegata Tabella D quater) sono esposti i coefficienti da utilizzare in relazione solo ad alcune posizioni tipiche ed in funzione dei parametri esposti nella stessa Tabella D quater), fermo restando il fatto che per diverse combinazioni dei parametri di riferimento il conteggio avverrà secondo criteri attuariali utilizzando basi tecniche identiche."*
5. Il comma 2.bis dell'Art. 1 "Oggetto della Convenzione. Prestazioni assicurate" è annullato e sostituito dal seguente testo:  
*"La rata di rendita in pagamento, come quantificata al precedente comma 2, viene periodicamente rivalutata secondo quanto previsto all'Art. 5 delle Condizioni di Assicurazione del Fascicolo Informativo modello n. 1.11786.3 - Ed.12/2016, con misura annua di rivalutazione ottenuta in base al rendimento attribuito di cui al punto a) del citato Art. 5."*

- 
6. L'Art. 3 "Caricamenti e spese di erogazione" è annullato e sostituito dal seguente testo:
- "1. Le prestazioni pattuite saranno corrisposte senza applicazione di alcun caricamento frontale sul premio versato eccezion fatta per l'opzione F dove il caricamento presente nel premio di tariffa, a fronte della sola componente relativa alla copertura assicurativa per non autosufficienza per l'intera vita dell'Assicurato, è pari al 4,90% del rispettivo premio unico.*
- 2. Per le spese di erogazione delle rendite, la SOCIETÀ applica, in funzione della rateazione prescelta dall'Assicurato, un caricamento pari a:*
- 0,90% del valor capitale della rendita per la rateazione annuale;*
  - 1,00% del valor capitale della rendita per la rateazione semestrale;*
  - 1,20% del valor capitale della rendita per la rateazione trimestrale;*
  - 2,00% del valor capitale della rendita per la rateazione mensile."*

7. L'Art. 4 "Basi demografiche" è annullato e sostituito dal seguente testo:

*"La SOCIETÀ, per l'elaborazione dei coefficienti di conversione in rendita di cui al comma 1 bis del precedente Articolo 1, ha adottato le seguenti tavole di mortalità:*

    - A62 per impegni immediati indifferenziata per sesso (composizione 40% maschi 60% femmine) per le rendite di cui alle lettere A), B), C), D), E) ed in relazione alla garanzia di rendita vitalizia immediata rivalutabile di cui alla lettera F).*
    - relativamente alla garanzia legata alla perdita dell'autosufficienza (LTC), di cui alla lettera F), sono utilizzate basi tecniche basate su studi condotti dal mercato riassicurativo, in particolare su portafogli assicurativi del mercato francese e israeliano."*

8. Il comma 2 dell'Art. 6 "Obblighi di Comunicazione" viene così sostituito:

*"Nel solo caso di esercizio dell'opzione F) di cui al comma 1 bis del precedente Art. 1, il FONDO PENSIONE, all'atto dell'inserimento di ciascun aderente in Convenzione, fornirà inoltre un questionario sanitario su modello fornito dalla Società compilato e sottoscritto dall'aderente stesso per valutarne l'assumibilità."*

9. L'Art. 7 "Pagamento della rendita" è annullato e sostituito dal seguente testo:

*"1. A modifica e integrazione di quanto indicato all'Art. 3 delle Condizioni di Assicurazione contenute nel Fascicolo Informativo modello n. 1.11786.3 - Ed.12/2016 resta pattuito che in ogni caso le garanzie entrano in vigore alle ore 24 della data di decorrenza (decorrenza) indicata nella scheda di polizza e la rendita sarà erogata in via posticipata secondo la rateazione richiesta, come previsto dal comma 3 del sopracitato Articolo 1.*

*2. Le rate di rendita dovute sono quelle che scadono prima della data di decesso dell'Assicurato (o del secondo Assicurato, con l'Opzione D), fermo restando il periodo minimo di corresponsione previsto con le Opzioni B e C. Viene corrisposto anche il rateo di rendita maturato al momento del decesso dell'Assicurato, relativo al tempo trascorso dall'ultima scadenza di rata precedente il decesso o, se non è ancora scaduta la prima rata di rendita, dalla decorrenza della posizione individuale.*

*3. Le prestazioni oggetto della presente Convenzione sono erogate agli aventi diritto."*

10. Fermo il contenuto dell'Art. 8 "Pagamenti della Società", il riferimento all'Art. 7 delle Condizioni di Assicurazioni in esso contenuto deve intendersi sostituito con l'Art. 6 delle Condizioni di Assicurazione del Fascicolo Informativo modello 1.11786.3 - Ed.12/2016.

11. Il comma 1 dell'Art. 10 "Decorrenza e durata" è annullato e sostituito dal seguente paragrafo:

*"1. La Convenzione decorre dal 12/12/2008 e scade il 31/12/2021."*

12. L'Art. 13 "Tasso massimo di interesse garantito" è annullato e sostituito dal seguente testo:

*"Nel corso di esecuzione del contratto verranno applicate le modifiche concernenti: (i) le basi tecniche (basi demografiche e finanziarie) delle condizioni tariffarie, ivi inclusi il tasso di interesse garantito, e i coefficienti di conversione e (ii) le condizioni contrattuali, in entrambi i casi solo se conseguenti a sopravvenute disposizioni di legge e/o ad adeguamenti a provvedimenti dell'IVASS o di altra Autorità di Controllo. Tali modifiche, ove i termini di adeguamento non siano imperativamente stabiliti dalle disposizioni o dai provvedimenti di cui sopra, avranno*

---

effetto e si applicheranno, relativamente agli aderenti non ancora inseriti nella presente Convenzione, a partire dal secondo mese successivo alla comunicazione delle stesse, a mezzo lettera raccomandata o PEC, al Contraente da parte della Società.”

13. L'Art. 17 “Clausola transitoria” viene annullato e sostituito dal seguente articolo:

- “1. In caso di esercizio delle prestazioni pensionistiche entro il 31 dicembre 2019 da parte degli aderenti al Fondo Pensione Aperto ARTI & MESTIERI già in essere alla data del 31/12/2016, la SOCIETÀ si impegna a mantenere tutte le opzioni e relativi coefficienti di conversione indicati nell'Appendice n. 102702 alla Convenzione (rispettivamente nelle Tabelle A ter), B ter), C ter), D ter), E ter), F ter) allegate alla stessa.”
2. In relazione al precedente punto 1., le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che la rivalutazione delle prestazioni avverrà secondo quanto previsto all'Art. 5 delle Condizioni di Assicurazione del Fascicolo Informativo mod. 1.11754.9F ed. 12/2013.

14. Salvo quanto stabilito al precedente punto 13., le Tabelle A ter), B ter), C ter), D ter), E ter), F ter) di cui all'Appendice n. 102702 alla Convenzione e contenenti i coefficienti di conversione per le opzioni di rendita consentite, sono annullate e sostituite dalle corrispondenti Tabelle A quater), B quater), C quater), D quater), E quater), F quater) riportate in allegato 1 presente Appendice.

Fermo il resto.

La presente Appendice è stata emessa in Firenze il 19/12/2016 ed ha effetto a decorrere dalle ore 00:00 del 01/01/2017.

Luogo e data sottoscrizione: Firenze, 19/12/2016

ANIMA S.G.R. S.p.A.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.

---

# Appendice 2

(rif. n. 4311220 del 24/01/2022)

Premesso che:

- il Contraente ha stipulato in data 04/12/2008 la Convenzione n. 85011.19, modificata dalle successive Appendici, (di seguito la "Convenzione") per la gestione delle rendite immediate degli aderenti al Fondo Pensione Aperto Arti & Mestieri;
- è intendimento delle Parti modificare la suddetta Convenzione mediante la stipula della presente Appendice, nelle sole parti indicate nell'Appendice medesima che costituirà parte integrante e sostanziale della Convenzione,

le Parti prendono reciprocamente atto che il comma 1 dell'Art. 10 "Decorrenza e durata" è annullato e sostituito dal seguente paragrafo:

*"1. La Convenzione decorre dal 12/12/2008 e scade il 31/12/2023."*

Fermo il resto.

La presente Appendice è stata emessa in Firenze il 24/01/2022 ed ha effetto a decorrere dalle ore 00:00 del 30/12/2021.

ANIMA S.G.R. S.p.A.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.



---

# Appendice 3

(rif. n. 4831484 del 22/11/2023)

Premesso che:

- il Contraente ha stipulato in data 04/12/2008 la Convenzione n. 85011.19, modificata dalle successive Appendici, (di seguito la "Convenzione") per la gestione delle rendite immediate degli aderenti al Fondo Pensione Aperto Arti & Mestieri;
- è intendimento delle Parti modificare la suddetta Convenzione mediante la stipula della presente Appendice, nelle sole parti indicate nell'Appendice medesima che costituirà parte integrante e sostanziale della Convenzione,

le Parti prendono reciprocamente atto che il comma 1 dell'Art. 10 "Decorrenza e durata" è annullato e sostituito dal seguente paragrafo:

*"1. La Convenzione decorre dal 12/12/2008 e scade il 31/12/2024."*

Fermo il resto.

La presente Appendice è stata emessa in Firenze il 22/11/2023 ed ha effetto a decorrere dalle ore 00:00 del 30/12/2023.

ANIMA S.G.R. S.p.A.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.

---

## Allegato 1

### Coefficienti di conversione in rendita

#### Avvertenze sulle modalità di calcolo

L'**età assicurativa** indicata nelle tabelle dei coefficienti di trasformazione in rendita si determina, all'atto dell'esercizio dell'opzione, applicando all'età raggiunta dall'Assicurato la seguente correzione in funzione dell'anno di nascita.

Età assicurativa=età effettiva+ detta

anno di nascita (a)	detta
a≤1907	7
1907<a≤1917	6
1917<a≤1921	5
1921<a≤1926	4
1926<a≤1938	3
1938<a≤1947	2
1947<a≤1957	1
1957<a≤1966	0
1966<a≤1977	-1
1977<a≤1989	-2
1989<a≤2001	-3
2001<a≤2014	-4
2014<a≤2020	-5
a≥2021	-6

Se l'età assicurativa non è intera, la prestazione annua si ottiene interpolando linearmente fra i coefficienti di trasformazione relativi alle due età intere che la comprendono, cioè aggiungendo al minore dei due coefficienti tanti dodicesimi della differenza rispetto al maggiore, per quanti sono i mesi compiuti dall'Assicurato.

#### Tabella A

*Omissis*

#### Tabella A-bis

*Omissis*

## Tabella A-ter

### Opzione A

#### Coefficienti di conversione in rendita annua vitalizia immediata rivalutabile a premio unico, pagabile secondo la rateazione prescelta

Tavola di mortalità: IPS55U per impegni immediati - Tasso tecnico: 1,5%

(Valori per 1000)

Età assicurativa	Rateazione della rendita				Età assicurativa
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile	
50	34,65060	34,34916	34,20039	34,10193	50
51	35,32059	35,00743	34,85292	34,75067	51
52	36,02542	35,69969	35,53903	35,43272	52
53	34,76737	36,42816	36,26088	36,15022	53
54	37,54905	37,19533	37,02095	36,90561	54
55	38,37372	38,00437	37,82234	37,70196	55
56	39,24522	38,85898	38,66870	38,54288	56
57	40,16782	39,76330	39,56409	39,43238	57
58	41,14642	40,72205	40,51313	40,37504	58
59	42,18590	41,73994	41,52047	41,37544	59
60	43,29110	42,82160	42,59065	42,43806	60
61	44,46754	43,97232	43,72882	43,56798	61
62	45,71858	45,19526	44,93807	44,76823	62
63	47,04978	46,49573	46,22357	46,04390	63
64	48,46948	47,88170	47,59312	47,40266	64
65	49,98708	49,36216	49,05552	48,85320	65
66	51,60601	50,94022	50,61372	50,39838	66
67	53,34387	52,63279	52,28431	52,05455	67
68	55,21088	54,44951	54,07665	53,83089	68
69	57,22016	56,40278	56,00278	55,73925	69
70	59,38534	58,50540	58,07514	57,79180	70

#### Tavola IPS55U per impegni immediati

Anno di nascita	Correzione da applicare all'età al termine della fase di accumulo:
fino al 1926	aumento di 3 anni
dal 1927 al 1939	aumento di 2 anni
dal 1940 al 1948	aumento di 1 anno
dal 1949 al 1960	invariata
dal 1961 al 1970	riduzione di 1 anno
dal 1971	riduzione di 2 anni

## Tabella A-quater

### Opzione A

#### Coefficienti di conversione in rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico

Tavola di mortalità: A62U per impegni immediati - Tasso tecnico: 0%

(Valori per 1000)

Età assicurativa	Rateazione della rendita				Età assicurativa
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile	
45	22,01363	21,87039	21,76707	21,55678	45
46	22,49577	22,34669	22,23978	22,02404	46
47	22,99849	22,84319	22,73249	22,51104	47
48	23,52311	23,36120	23,24647	23,01901	48
49	24,07079	23,90183	23,78282	23,54906	49
50	24,64389	24,46739	24,34384	24,10342	50
51	25,24364	25,05908	24,93068	24,68325	51
52	25,87176	25,67857	25,54500	25,29017	52
53	26,53019	26,32773	26,18865	25,92599	53
54	27,22090	27,00850	26,86352	26,59258	54
55	27,94632	27,72321	27,57192	27,29221	55
56	28,70974	28,47510	28,31702	28,02800	56
57	29,51450	29,26738	29,10201	28,80306	57
58	30,36425	30,10361	29,93036	29,62085	58
59	31,26318	30,98785	30,80609	30,48527	59
60	32,21513	31,92382	31,73283	31,39992	60
61	33,22446	32,91570	32,71470	32,36881	61
62	34,29650	33,96867	33,75678	33,39694	62
63	35,43623	35,08751	34,86372	34,48888	63
64	36,64897	36,27731	36,04055	35,64953	64
65	37,94410	37,54716	37,29616	36,88761	65
66	39,33093	38,90599	38,63931	38,21174	66
67	40,81837	40,36237	40,07837	39,63008	67
68	42,41713	41,92653	41,62335	41,15244	68
69	44,13938	43,61012	43,28561	42,78992	69
70	45,99824	45,42562	45,07733	44,55441	70
71	48,00820	47,38681	47,01191	46,45899	71
72	50,18589	49,50944	49,10467	48,51861	72
73	52,54801	51,80924	51,37084	50,74807	73
74	55,11443	54,30488	53,82852	53,16499	74
75	57,90852	57,01829	56,49890	55,78995	75
76	60,95748	59,97492	59,40657	58,64682	76
77	64,29190	63,20323	62,57898	61,76222	77
78	67,94336	66,73238	66,04408	65,16314	78
79	71,93588	70,58386	69,82216	68,86901	79
80	76,30201	74,78703	73,94109	72,90653	80

---

## Tabella B

*Omissis*

## Tabella B-bis

*Omissis*

## Tabella B-ter

### Opzione B

**Coefficienti di conversione in rendita annua vitalizia immediata rivalutabile a premio unico, pagabile in modo certo per i primi 5 anni secondo la rateazione prescelta**

Tavola di mortalità: IPS55U per impegni immediati - Tasso tecnico: 1,5%

(Valori per 1000)

Età assicurativa	Rateazione della rendita				Età assicurativa
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile	
50	34,62924	34,32998	34,18228	34,08451	50
51	35,29664	34,98593	34,83261	34,73115	51
52	35,99848	35,67551	35,51619	35,41077	52
53	36,73707	36,40096	36,23520	36,12553	53
54	37,51506	37,16482	36,99215	36,87792	54
55	38,33565	37,97021	37,79010	37,67097	55
56	39,20251	38,82070	38,63257	38,50816	56
57	40,11963	39,72016	39,52339	39,39329	57
58	41,09142	40,67288	40,46679	40,33056	58
59	42,12235	41,68319	41,46702	41,32416	59
60	43,21690	42,75539	42,52830	42,37825	60
61	44,37993	43,89419	43,65529	43,49747	61
62	45,61497	45,10291	44,85117	44,68490	62
63	46,92739	46,38669	46,12099	45,94554	63
64	48,32472	47,75279	47,47187	47,28642	64
65	49,81522	49,20920	48,91168	48,71533	65
66	51,40285	50,75959	50,44396	50,23571	66
67	53,10205	52,41799	52,08253	51,86127	67
68	54,92214	54,19320	53,83594	53,60037	68
69	56,87499	56,09650	55,71519	55,46385	69
70	58,97283	58,13959	57,73174	57,46300	70

Tavola IPS55U per impegni immediati

Anno di nascita	Correzione da applicare all'età al termine della fase di accumulo:
fino al 1926	aumento di 3 anni
dal 1927 al 1939	aumento di 2 anni
dal 1940 al 1948	aumento di 1 anno
dal 1949 al 1960	invariata
dal 1961 al 1970	riduzione di 1 anno
dal 1971	riduzione di 2 anni

## Tabella B-quater

### Opzione B

#### Coefficienti di conversione in rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico, pagabile in modo certo per i primi 5 anni

Tavola di mortalità: A62U per impegni immediati - Tasso tecnico: 0%

(Valori per 1000)

Età assicurativa	Rateazione della rendita				Età assicurativa
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile	
45	22,00724	21,86463	21,76162	21,55157	45
46	22,48859	22,34021	22,23366	22,01820	46
47	22,99043	22,83594	22,72563	22,50449	47
48	23,51407	23,35306	23,23878	23,01167	48
49	24,06068	23,89272	23,77422	23,54085	49
50	24,63247	24,45711	24,33413	24,09415	50
51	25,23071	25,04744	24,91969	24,67276	51
52	25,85714	25,66540	25,53257	25,27830	52
53	26,51368	26,31287	26,17462	25,91259	53
54	27,20237	26,99181	26,84777	26,57753	54
55	27,92563	27,70460	27,55434	27,27542	55
56	28,68668	28,45435	28,29744	28,00930	56
57	29,48874	29,24422	29,08015	28,78220	57
58	30,33535	30,07765	29,90587	29,59748	58
59	31,23048	30,95850	30,77841	30,45887	59
60	32,17790	31,89042	31,70135	31,36989	60
61	33,18191	32,87755	32,67875	32,33452	61
62	34,24770	33,92492	33,71555	33,35763	62
63	35,38020	35,03730	34,81643	34,44378	63
64	36,58484	36,21990	35,98648	35,59799	64
65	37,87032	37,48116	37,23404	36,82843	65
66	39,24525	38,82945	38,56731	38,14316	66
67	40,71801	40,27282	39,99419	39,54994	67
68	42,29833	41,82068	41,52392	41,05783	68
69	43,99702	43,48346	43,16673	42,67686	69
70	45,82554	45,27220	44,93344	44,41764	70
71	47,79634	47,19885	46,83575	46,29164	71
72	49,92330	49,27675	48,88672	48,31164	72
73	52,22000	51,51895	51,09912	50,49015	73
74	54,70148	53,93999	53,48723	52,84120	74
75	57,38409	56,55568	56,06660	55,38006	75
76	60,28510	59,38279	58,85372	58,12294	76
77	63,42148	62,43788	61,86493	61,08593	77
78	66,80811	65,73539	65,11447	64,28302	78
79	70,45151	69,28183	68,60879	67,72064	79
80	74,35814	73,08416	72,35513	71,40610	80

---

## Tabella C

*Omissis*

## Tabella C-bis

*Omissis*



## Tabella C-ter

### Opzione C

**Coefficienti di conversione in rendita annua vitalizia immediata rivalutabile a premio unico, pagabile in modo certo per i primi 10 anni secondo la rateazione prescelta**

Tavola di mortalità: IPS55U per impegni immediati - Tasso tecnico: 1,5%

(Valori per 1000)

Età assicurativa	Rateazione della rendita				Età assicurativa
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile	
50	34,56555	34,26965	34,12360	34,02691	50
51	35,22542	34,91849	34,76703	34,66678	51
52	35,91863	35,59995	35,44272	35,33867	52
53	36,64721	36,31600	36,15263	36,04453	53
54	37,41345	37,06887	36,89895	36,78653	54
55	38,22012	37,86126	37,68434	37,56731	55
56	39,07021	38,69609	38,51171	38,38976	56
57	39,96712	39,57667	39,38429	39,25707	57
58	40,91456	40,50660	40,30566	40,17280	58
59	41,91618	41,48945	41,27932	41,14042	59
60	42,97551	42,52866	42,30870	42,16331	60
61	44,09639	43,62796	43,39746	43,24514	61
62	45,28140	44,78986	44,54807	44,38832	62
63	46,53473	46,01834	45,76441	45,59668	63
64	47,86218	47,31901	47,05203	46,87570	64
65	49,26981	48,69784	48,41681	48,23124	65
66	50,76044	50,15752	49,86140	49,66592	66
67	52,34342	51,70739	51,39514	51,18905	67
68	54,02310	53,35185	53,02244	52,80508	68
69	55,80376	55,09535	54,74785	54,51860	69
70	57,68831	56,94099	56,57455	56,33286	70

Tavola IPS55U per impegni immediati

Anno di nascita	Correzione da applicare all'età al termine della fase di accumulo:
fino al 1926	aumento di 3 anni
dal 1927 al 1939	aumento di 2 anni
dal 1940 al 1948	aumento di 1 anno
dal 1949 al 1960	invariata
dal 1961 al 1970	riduzione di 1 anno
dal 1971	riduzione di 2 anni

## Tabella C-quater

### Opzione C

#### Coefficienti di conversione in rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico, pagabile in modo certo per i primi 10 anni

Tavola di mortalità: A62U per impegni immediati - Tasso tecnico: 0%

(Valori per 1000)

Età assicurativa	Rateazione della rendita				Età assicurativa
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile	
45	21,98700	21,84542	21,74294	21,53336	45
46	22,46587	22,31866	22,21271	21,99777	46
47	22,96493	22,81174	22,70211	22,48156	47
48	23,48544	23,32589	23,21237	22,98593	48
49	24,02859	23,86228	23,74463	23,51200	49
50	24,59650	24,42297	24,30094	24,06180	50
51	25,19042	25,00920	24,88251	24,63651	51
52	25,81205	25,62261	25,49096	25,23774	52
53	26,46324	26,26500	26,12809	25,86724	53
54	27,14590	26,93826	26,79573	26,52682	54
55	27,86234	27,64463	27,49608	27,21866	55
56	28,61557	28,38701	28,23204	27,94560	56
57	29,40860	29,16838	29,00652	28,71050	57
58	30,24471	29,99192	29,82267	29,51647	58
59	31,12759	30,86123	30,68403	30,36699	59
60	32,06069	31,77967	31,59392	31,26532	60
61	33,04785	32,75098	32,55602	32,21510	61
62	34,09357	33,77955	33,57466	33,22058	62
63	35,20205	34,86948	34,65388	34,28575	63
64	36,37772	36,02508	35,79794	35,41477	64
65	37,62733	37,25299	37,01341	36,61415	65
66	38,95732	38,55950	38,30650	37,89001	66
67	40,37353	39,95036	39,68289	39,24795	67
68	41,88233	41,43184	41,14882	40,69413	68
69	43,48989	43,01013	42,71047	42,23469	69
70	45,20170	44,69076	44,37339	43,87515	70
71	47,02241	46,47851	46,14239	45,62034	71
72	48,95564	48,37725	48,02148	47,47430	72
73	51,00278	50,38866	50,01247	49,43893	73
74	53,16348	52,51296	52,11584	51,51487	74
75	55,43434	54,74763	54,32951	53,70034	75
76	57,80864	57,08691	56,64819	55,99037	76
77	60,27578	59,52122	59,06281	58,37631	77
78	62,81790	62,03445	61,55811	60,84354	78
79	65,40734	64,60082	64,10927	63,36802	79
80	68,01024	67,18897	66,68619	65,92068	80

---

## Tabella D

*Omissis*

## Tabella D-bis

*Omissis*

## Tabella D-ter

### Opzione D

Rendita annua vitalizia immediata rivalutabile a premio unico pagabile secondo la rateazione prescelta finché l'Assicurato e la persona preventivamente designata sono entrambi in vita, e successivamente reversibile in misura percentuale prestabilita sulla testa superstite

Tavola di mortalità: IPS55U per impegni immediati - Tasso tecnico: 1,5%

Esempi per un aderente con reversibilità su testa coetanea

#### 1° esempio

Età assicurativa di entrambe le teste:	60 anni
Reversibilità sull'Assicurato	100%
Reversibilità sulla seconda testa	60%
Coefficienti di Conversione (x1000):	39,73517
Rateazione prescelta:	Annuale
Premio unico	Euro 50.000
Rendita inizialmente assicurata su entrambe le teste	Euro 1.986,76

#### 2° esempio

Età assicurativa di entrambe le teste:	65 anni
Reversibilità sull'Assicurato	100%
Reversibilità sulla seconda testa	60%
Coefficienti di Conversione (x1000):	45,26407
Rateazione prescelta:	Annuale
Premio unico	Euro 50.000
Rendita inizialmente assicurata su entrambe le teste	Euro 2.263,20

Tavola IPS55U per impegni immediati

Anno di nascita	Correzione da applicare all'età al termine della fase di accumulo:
fino al 1926	aumento di 3 anni
dal 1927 al 1939	aumento di 2 anni
dal 1940 al 1948	aumento di 1 anno
dal 1949 al 1960	invariata
dal 1961 al 1970	riduzione di 1 anno
dal 1971	riduzione di 2 anni

---

## Tabella D-quater

### Opzione D

Rendita annua erogabile finché l'Assicurato e successivamente, nella percentuale di reversibilità stabilita, finché la persona preventivamente designata quale secondo Assicurato è in vita

Tavola di mortalità: A62U per impegni immediati - Tasso tecnico: 0%

Esempi per un aderente con reversibilità su testa coetanea, rateazione annuale

---

#### 1° esempio

Età assicurativa di entrambe le teste:	60 anni
Percentuale di reversibilità	100%
Coefficienti di Conversione (x1000):	27,74093
Premio unico	Euro 50.000
Rendita inizialmente assicurata	Euro 1.387

---

#### 2° esempio

Età assicurativa di entrambe le teste:	65 anni
Percentuale di reversibilità	100%
Coefficienti di Conversione (x1000):	32,12811
Premio unico	Euro 50.000
Rendita inizialmente assicurata	Euro 1.606

---

## Tabella E

*Omissis*

## Tabella E-bis

*Omissis*

## Tabella E-ter

### Opzione E

#### Coefficienti di conversione in rendita annua vitalizia immediata rivalutabile a premio unico con contrassicurazione decrescente pagabile secondo la rateazione prescelta

Tavola di mortalità: IPS55U per impegni immediati - Tasso tecnico: 1,5%

(Valori per 1000)

Età assicurativa	Rateazione della rendita				Età assicurativa
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile	
50	33,26562	32,98714	32,84964	32,75861	50
51	33,82011	33,53230	33,39023	33,30420	51
52	34,40145	34,10363	33,95664	33,85935	52
53	35,00394	34,69563	34,54351	34,45266	53
54	35,63684	35,31724	35,15957	35,05524	54
55	36,29284	35,96141	35,79795	35,70222	55
56	36,98386	36,63962	36,46989	36,35760	56
57	37,69970	37,34205	37,16576	37,04916	57
58	38,45658	38,08433	37,90090	37,77959	58
59	39,23906	38,85158	38,66070	38,53448	59
60	40,06850	39,66636	39,46730	39,33570	60
61	40,92766	40,50605	40,29849	40,16129	61
62	41,83855	41,40369	41,18671	41,04332	62
63	42,78523	42,32439	42,09768	41,94788	63
64	43,78786	43,31717	43,07955	42,92257	64
65	44,83498	44,32879	44,07995	43,91561	65
66	45,94128	45,43159	45,17003	44,99732	66
67	47,10446	46,54553	46,27100	46,08978	67
68	48,32820	47,74000	47,48701	47,29595	68
69	49,62603	49,00535	48,70080	48,49986	69
70	50,98280	50,32791	50,00673	49,85085	70

#### Tavola IPS55U per impegni immediati

Anno di nascita	Correzione da applicare all'età al termine della fase di accumulo:
fino al 1926	aumento di 3 anni
dal 1927 al 1939	aumento di 2 anni
dal 1940 al 1948	aumento di 1 anno
dal 1949 al 1960	invariata
dal 1961 al 1970	riduzione di 1 anno
dal 1971	riduzione di 2 anni

## Tabella E-quater

### Opzione E

#### Coefficienti di conversione in rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico con contrassicurazione decrescente

Tavola di mortalità: A62U per impegni immediati - Tasso tecnico: 0%

(Valori per 1000)

Età assicurativa	Rateazione della rendita				Età assicurativa
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile	
45	20,48111	20,35005	20,24371	20,00061	45
46	20,87320	20,73660	20,62693	20,37684	46
47	21,27960	21,13707	21,02390	20,76643	47
48	21,70007	21,55219	21,43534	21,17008	48
49	22,13620	21,98275	21,86203	21,58851	49
50	22,58891	22,42958	22,30479	22,02251	50
51	23,05913	22,89357	22,76450	22,47292	51
52	23,54784	23,37569	23,24764	22,94062	52
53	24,05612	23,87699	23,74290	23,42660	53
54	24,58512	24,39859	24,25791	23,93189	54
55	25,13610	24,94483	24,79383	24,45762	55
56	25,71037	25,50860	25,35187	25,00496	56
57	26,30914	26,09611	25,93332	25,58295	57
58	26,93132	26,70877	26,53955	26,17543	58
59	27,58078	27,34807	27,17204	26,79309	59
60	28,25918	28,01564	27,83239	27,43741	60
61	28,96834	28,71324	28,53209	28,10997	61
62	29,71022	29,44274	29,24974	28,81245	62
63	30,48694	30,21163	29,99994	29,54670	63
64	31,30088	31,00588	30,78475	30,31472	64
65	32,14993	31,83746	31,60628	31,13149	65
66	33,03753	32,70867	32,46677	31,96793	66
67	33,96846	33,62197	33,36866	32,84331	67
68	34,94548	34,58004	34,32734	33,75988	68
69	35,97159	35,59492	35,31041	34,72001	69
70	37,05003	36,63941	36,34071	35,72621	70
71	38,16980	37,73483	37,42101	36,79929	71
72	39,34470	38,88423	38,55427	37,89285	72
73	40,57900	40,09102	39,76216	39,03758	73
74	41,87666	41,36597	40,99162	40,23623	74
75	43,22811	42,67352	42,27924	41,52649	75
76	44,63266	44,04377	43,62830	42,81840	76
77	46,10631	45,48047	45,06468	44,16648	77
78	47,65391	46,98354	46,50931	45,57335	78
79	49,23222	48,51727	48,01747	47,07322	79
80	50,88122	50,12096	49,63182	48,55921	80



---

## Tabella F

*Omissis*

## Tabella F-bis

*Omissis*

## Tabella F-ter

### Opzione F

Coefficienti di conversione in rendita annua vitalizia immediata rivalutabile a premio unico con raddoppio per sopravvenuta non autosufficienza dell'Assicurato, pagabile secondo la rateazione mensile

Tavola di mortalità: IPS55U per impegni immediati - Tasso tecnico: 1,5%

(Valori per 1000)

Rateazione della rendita mensile		
Età assicurativa		Età assicurativa
50	32,56260	50
51	33,13140	51
52	33,72741	52
53	34,35214	53
54	35,00728	54
55	35,69529	55
56	36,41889	56
57	37,18101	57
58	37,98506	58
59	38,83442	59
60	39,73206	60
61	40,68177	61
62	41,68535	62
63	42,74603	63
64	43,86944	64
65	45,06145	65
66	46,32274	66
67	47,66545	67
68	49,09562	68
69	50,62111	69
70	52,24932	70

### Tavola IPS55U per impegni immediati

Anno di nascita	Correzione da applicare all'età al termine della fase di accumulo:
fino al 1926	aumento di 3 anni
dal 1927 al 1939	aumento di 2 anni
dal 1940 al 1948	aumento di 1 anno
dal 1949 al 1960	invariata
dal 1961 al 1970	riduzione di 1 anno
dal 1971	riduzione di 2 anni

## Tabella F-quater

### Opzione F

#### Coefficienti di conversione in rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico con raddoppio per sopravvenuta non autosufficienza dell'Assicurato

Tavola di mortalità: A62U per impegni immediati - Tasso tecnico: 0%

(Valori per 1000)

Rateazione della rendita mensile		
Età assicurativa		Età assicurativa
45	20,47304	45
46	20,89417	46
47	21,33203	47
48	21,78761	48
49	22,26178	49
50	22,75637	50
51	23,27224	51
52	23,81063	52
53	24,37290	53
54	24,96038	54
55	25,57495	55
56	26,21903	56
57	26,89497	57
58	27,60534	58
59	28,35320	59
60	29,14101	60
61	29,97194	61
62	30,84979	62
63	31,77772	63
64	32,75934	64
65	33,80101	65
66	34,90878	66
67	36,08834	67
68	37,34673	68
69	38,69185	69
70	40,13154	70
71	41,67453	71
72	43,33094	72
73	45,10986	73
74	47,02292	74
75	49,08339	75
76	51,30659	76
77	53,70924	77
78	56,30861	78
79	59,11383	79
80	62,14186	80

---

## Allegato 2

### Condizioni integrative che disciplinano l'Opzione F

#### Art. 1 Prestazioni assicurate

In relazione a ciascuna posizione individuale, per la quale il FONDO PENSIONE abbia esercitato l'Opzione F) e la SOCIETÀ non abbia rifiutato il relativo rischio, la SOCIETÀ stessa si impegna a corrispondere, finché l'Assicurato è in vita, la rendita annua vitalizia immediata erogabile in rate mensili posticipate al Beneficiario designato a norma della Convenzione. Inoltre, nel caso si verifichi lo stato di non autosufficienza dell'Assicurato (come definito al successivo Art. 2), la SOCIETÀ garantisce - insieme alla suddetta rendita principale e con le stesse modalità di erogazione - la corresponsione della Rendita LTC, di importo uguale a quello della rendita principale.

Le rate di rendita dovute sono quelle che scadono prima della data di decesso dell'Assicurato.

La rendita annua inizialmente assicurata risulta esclusivamente dalla scheda di polizza emessa dalla SOCIETÀ a fronte del premio versato.

La rendita annua assicurata si rivaluta annualmente, come stabilito all'Art. 5 delle Condizioni di Assicurazione, e non è riscattabile.

#### Art. 2 Definizione dello stato di non autosufficienza

Lo stato di non autosufficienza è determinato dall'incapacità - accertata ai sensi del successivo Art. 6 - totale e permanente, sia fisica sia conseguente a malattia di Alzheimer o similari demenze invalidanti, di svolgere autonomamente, cioè senza la necessità di assistenza di un'altra persona, almeno 4 delle 6 attività elementari della vita quotidiana di seguito definite.

Muoversi: capacità di spostarsi dal letto alla sedia e viceversa.

Lavarsi: capacità di lavarsi in modo da mantenere l'igiene personale.

Vestirsi e svestirsi: capacità di indossare e togliere correttamente gli abiti e le eventuali protesi.

Nutrirsi: capacità di consumare cibo già cucinato e reso disponibile.

Usare i servizi igienici: capacità di usare correttamente i servizi igienici.

Mantenere la continenza: capacità di controllare le funzioni corporali (vescica e intestino), eventualmente ricorrendo ad appositi indumenti protettivi.

#### Art. 3 Esclusioni

È escluso dalla garanzia lo stato di non autosufficienza derivante direttamente o indirettamente da:

- i seguenti eventi preesistenti: malattia, condizione patologica o infortunio (inteso come un trauma prodotto all'organismo da causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni obiettivamente constatabili), se non dichiarati prima dell'ingresso in assicurazione della posizione individuale; qualora l'Assicurato fornisca anteriormente all'ingresso in assicurazione dichiarazioni in merito ai predetti eventi, la SOCIETÀ, per decidere se accettare il rischio, si riserva la facoltà di chiedere ulteriori accertamenti sanitari;
- dolo del FONDO PENSIONE o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- atti di guerra, operazioni militari, partecipazione attiva dell'Assicurato a insurrezioni, sommosse e tumulti popolari;
- contaminazioni chimiche o batteriologiche, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, provocati, accelerazioni di particelle atomiche ed esposizione a particelle ionizzanti;
- uso di stupefacenti o di allucinogeni e abuso continuativo di alcolici o di farmaci, comprovati da documentazione sanitaria;
- malattie psichiatriche, così come definite nel DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), pubblicato dall'American Psychiatric Association, in vigore al verificarsi dello stato di non autosufficienza;
- sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) od altra patologia ad essa collegata, nel caso in cui lo stato

---

di non autosufficienza si manifesti nei primi sette anni successivi all'ingresso in assicurazione della posizione individuale;

- partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
- pratica di sport pericolosi (ad esempio paracadutismo e sport aerei in genere, pugilato, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico in tutte le sue forme, bob, speleologia, alpinismo con scalata di roccia o accesso a ghiacciai, arrampicata libera, canoa fluviale, sport subacquei in genere);
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio.

Se lo stato di non autosufficienza dell'Assicurato è determinato da una di tali cause escluse dalla garanzia, la SOCIETÀ non corrisponde la Rendita LTC.

## Art. 4 Limitazioni

La garanzia per lo stato di non autosufficienza dovuto ad una causa diversa dall'infortunio (come definito al precedente Art. 3) è soggetta ad un periodo di carenza di un anno dall'entrata in vigore delle garanzie per la posizione individuale, periodo esteso a tre anni per i casi dovuti a malattie neurologiche.

Qualora si verifichi lo stato di non autosufficienza dell'Assicurato determinato da una causa, diversa dall'infortunio, intervenuta durante il suddetto periodo di carenza, la SOCIETÀ non corrisponde la Rendita LTC.

## Art. 5 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni del FONDO PENSIONE e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.

In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la SOCIETÀ, se avesse conosciuto il vero stato delle cose, non avrebbe dato il proprio consenso all'assicurazione della posizione individuale o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, la SOCIETÀ si riserva:

- di impugnare l'assicurazione stessa e quindi, in caso di sinistro, di rifiutare il pagamento della prestazione, ai sensi dell'Art. 1892 c.c., quando esiste malafede o colpa grave;
- di recedere dall'assicurazione stessa o, in caso di sinistro, di ridurre la somma da pagare, ai sensi dell'Art. 1893 c.c., quando non esiste malafede o colpa grave.

Trascorsi 180 giorni dall'entrata in vigore delle garanzie, la SOCIETÀ può agire, come previsto al precedente comma, esclusivamente quando esiste malafede o colpa grave.

L'inesatta o incompleta indicazione dei dati anagrafici dell'Assicurato, se rilevante ai fini delle prestazioni, comporta la rettifica, in base ai dati reali, delle rate di rendita dovute e di quelle eventualmente già corrisposte.

## Art. 6 Denuncia e accertamento dello stato di non autosufficienza

Qualora l'Assicurato manifesti uno stato di non autosufficienza, come definito al precedente Art. 2, deve esserne fatta denuncia alla SOCIETÀ entro i 90 giorni successivi, mediante raccomandata A.R. o telefax, per chiedere il pagamento della Rendita LTC ai sensi dell'Art. 6 delle Condizioni di Assicurazione. La data della denuncia è il giorno di ricevimento da parte della SOCIETÀ della raccomandata o del telefax completi di tutta la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dall'allegato A/LTC. Resta fermo che i pagamenti vengono effettuati dalla SOCIETÀ previa consegna da parte degli aventi diritto di tutta la documentazione necessaria - fatta eccezione per quella già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità - riportata nel predetto Allegato A/LTC.

L'Assicurato e il Contraente sono tenuti a fornire in modo veritiero e completo le dichiarazioni e le prove richieste dalla SOCIETÀ per l'accertamento dello stato di non autosufficienza e delle relative cause; inoltre, su richiesta della SOCIETÀ, l'Assicurato ha l'obbligo di sottoporsi agli accertamenti medici necessari per compiere la valutazione funzionale della propria capacità fisica, presso strutture sanitarie e da medici di fiducia della stessa SOCIETÀ.

La SOCIETÀ si impegna ad accertare lo stato di non autosufficienza entro 180 giorni dalla data della denuncia o, comunque, dalla data di ricevimento dell'eventuale ulteriore documentazione richiesta ai sensi del citato Art. 8, inclusa quella relativa agli eventuali accertamenti medici.

---

## Art. 7 Termini per la corresponsione della Rendita LTC

La rendita annua LTC viene corrisposta - insieme alla rendita principale - a seguito del riconoscimento da parte della SOCIETÀ dello stato di non autosufficienza dell'Assicurato.

La scadenza di pagamento della prima rata mensile di Rendita LTC (data di decorrenza della Rendita LTC) è stabilita al primo giorno del mese che segue di almeno 90 giorni la data di denuncia. Se l'accertamento dello stato di non autosufficienza si protrae oltre la suddetta data di decorrenza, la SOCIETÀ corrisponde le rate di Rendita LTC arretrate insieme a quella in scadenza alla prima ricorrenza mensile successiva al riconoscimento.

## Art. 8 Rivedibilità dello stato di non autosufficienza

L'Assicurato riconosciuto non autosufficiente è obbligato a sottoporsi - su richiesta della SOCIETÀ e non più di una volta all'anno - alle visite e agli esami medici necessari per accertare il permanere di tale stato. L'Assicurato e il FONDO PENSIONE sono inoltre tenuti a fornire in modo veritiero e completo le dichiarazioni e le prove richieste dalla SOCIETÀ per il suddetto accertamento.

Qualora non sussista più lo stato di non autosufficienza o, comunque, nel caso che l'Assicurato o il FONDO PENSIONE non adempiano ai precedenti obblighi, la SOCIETÀ comunica al FONDO PENSIONE ed al Beneficiario la sospensione della corresponsione della Rendita LTC, a decorrere dalla prima rata mensile successiva alla data della comunicazione stessa.

## Art. 9 Controversie: arbitrato irrituale

Le controversie di natura medica sul riconoscimento dello stato di non autosufficienza dell'Assicurato e sugli esiti del riesame di tale stato, sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio.

Il Collegio Medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e competenze per il terzo medico.

Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le parti anche qualora uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.

## Art. 10 Richiamo alle Condizioni di assicurazione

Per tutto quanto non espressamente regolamentato dalle presenti Condizioni integrative si applicano - in quanto compatibili - le Condizioni di assicurazione, fermo restando quanto stabilito nella Convenzione.

---

## Allegato A /LTC

### Documentazione da presentare alla Società in relazione alla causa del pagamento

---

<b>Documentazione per la Denuncia dello Stato di Non Autosufficienza</b>	Denuncia, debitamente sottoscritta, relativa allo stato di Non Autosufficienza dell'Assicurato, corredata dal questionario - redatto su modello fornito dalla Società da compilarsi a cura del Medico curante dell'Assicurato stesso - necessario ai fini dell'accertamento dello stato di Non Autosufficienza e delle relative cause.
--	--

---

<b>Documentazione per il pagamento della rendita</b>	Una volta l'anno su richiesta della Compagnia: <ul style="list-style-type: none"><li>○ Documento valido comprovante l'esistenza in vita dell'Assicurato o autocertificazione corredata da copia di un documento d'identità in corso di validità del medesimo.</li></ul>
--	---

---

Qualora l'esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell'obbligo di pagamento o l'individuazione degli aventi diritto o l'adempimento agli obblighi di natura fiscale oppure derivanti dalla normativa antiriciclaggio, la Società richiederà tempestivamente l'ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.

---

---

## Allegato 3

### Art. 5 Modalità di rivalutazione delle prestazioni

L'Assicurazione è collegata al rendimento della Gestione separata "FONDICOLL UnipolSai" il cui Regolamento è allegato e parte integrante del presente contratto.

Come stabilito dal Regolamento, la Società determina mensilmente il tasso medio di rendimento della Gestione separata realizzato su un periodo di osservazione di 12 mesi.

Il tasso medio di rendimento così determinato costituisce la base di calcolo per la rivalutazione da applicare alle posizioni individuali con data di rivalutazione che cade nel terzo mese successivo al termine del periodo di osservazione considerato.

- a) **Rendimento attribuito** - Il rendimento annuo da attribuire alla posizione individuale è uguale al tasso medio di rendimento della Gestione separata diminuito di una commissione annua pari a 1 punto percentuale.
- b) **Misura di rivalutazione** - La misura annua di rivalutazione è pari al rendimento annuo attribuito, di cui al precedente punto a), e non può essere negativa.
- c) **Rivalutazione della rendita assicurata** - Ad ogni anniversario della decorrenza della posizione individuale (data della rivalutazione annuale), la rendita da corrispondere nell'anno seguente viene rivalutata in regime di capitalizzazione composta della misura annua di rivalutazione definita al precedente punto b).



---

## Allegato 4

# Regolamento della Gestione Separata “FONDICOLL UnipolSai” (in breve “FONDICOLL”)

## Art. 1

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, contraddistinta con il nome “FONDICOLL UnipolSai” (di seguito “Gestione Separata”) e disciplinata dal presente Regolamento redatto ai sensi del Regolamento ISVAP del 3 Giugno 2011, n. 38.

Il Regolamento della Gestione Separata è parte integrante delle Condizioni contrattuali.

## Art. 2

La valuta di denominazione della Gestione Separata è l'Euro.

## Art. 3

L'attuazione delle politiche di investimento della Gestione Separata competono alla Società, che vi provvede realizzando una gestione professionale degli attivi.

Lo stile gestionale adottato dalla Gestione Separata è finalizzato a perseguire la sicurezza, la redditività, la liquidità degli investimenti e mira ad ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio, tenute presenti le garanzie offerte dai contratti collegati alla Gestione Separata stessa.

La gestione finanziaria della Gestione Separata è caratterizzata principalmente da investimenti del Comparto obbligazionario denominati in Euro, senza tuttavia escludere l'utilizzo di altre attività ammissibili ai sensi della normativa vigente.

Per la componente obbligazionaria, le scelte di investimento sono basate sul controllo della durata media finanziaria delle obbligazioni in portafoglio, in funzione delle prospettive dei tassi di interesse e, a livello dei singoli emittenti, della redditività e del rispettivo merito di credito.

Di seguito si evidenziano le tipologie d'investimento maggiormente significative tra cui si intendono investire le risorse.

### Titoli di debito

- Governativi (comprensivi di titoli emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più Stati membri);
- *Corporate* (comprensivi di: obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato; obbligazioni non negoziate in un mercato regolamentato, emesse da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, il cui bilancio sia da almeno tre anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata);
- Fondi obbligazionari (Quote di OICR armonizzati che investono in prevalenza nel Comparto obbligazionario).

### Titoli di capitale

- Azioni negoziate su mercati regolamentati;
- Fondi azionari (quote di OICR armonizzati che investono in prevalenza nel Comparto azionario).

### Investimenti monetari

- Depositi bancari;
- Pronti contro termine;
- Fondi monetari.

---

Al fine di contenere l'esposizione al rischio mercato, nelle sue diverse configurazioni, vengono definiti i seguenti limiti relativi al portafoglio titoli.

Con riferimento alla componente obbligazionaria del portafoglio (titoli di debito) si precisa che l'esposizione massima ai titoli *corporate* è del 65%.

Complessivamente l'esposizione massima relativa alla componente obbligazionaria può essere pari al 100%.

Al fine di contenere il rischio di concentrazione, titoli *corporate* emessi da uno stesso emittente o da società facenti parte di un medesimo Gruppo sono ammessi per un ammontare massimo pari al 5% del portafoglio obbligazionario.

Con riferimento alla componente azionaria del portafoglio, complessivamente riferibile ai titoli di capitale, ai titoli azionari non quotati e agli investimenti alternativi, si precisa che l'esposizione non dovrà essere superiore al 35% del portafoglio.

Gli investimenti in titoli azionari non quotati non potranno essere presenti per una percentuale superiore al 10% del portafoglio.

Per quanto concerne la possibilità di investire in investimenti alternativi (azioni o quote di OICR aperti non armonizzati, azioni o quote di Fondi mobiliari chiusi non negoziate in un mercato regolamentato nonché Fondi riservati e speculativi) è previsto un limite massimo del 5% del portafoglio.

È prevista la possibilità di investire nel comparto immobiliare nel limite massimo del 20% del portafoglio.

La Società si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati in coerenza con le caratteristiche della Gestione Separata e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie presenti nella Gestione stessa.

La Società per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse si impegna al rispetto dei limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all'Art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25 ed eventuali successive modifiche.

Nell'ambito della politica d'investimento relativa alla Gestione Separata, non è esclusa la possibilità di investire in strumenti finanziari emessi dalle suddette controparti.

La Società si riserva comunque, a tutela degli interessi dei Contraenti, di investire in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti dalle controparti di cui all'Art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25, nel rispetto dei limiti di seguito indicati:

- Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): fino ad un massimo del 5%;
- Obbligazioni: fino ad un massimo del 2%;
- Partecipazioni in società immobiliari nelle quali l'impresa detenga più del 50% del capitale sociale: fino ad un massimo del 2%.

## Art. 4

Il tasso medio di rendimento viene determinato e certificato in relazione all'esercizio annuale della Gestione Separata che decorre relativamente al periodo di osservazione, dal 1° ottobre di ciascun anno fino al successivo 30 settembre.

Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata di competenza del suddetto periodo di osservazione, alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa.

Per risultato finanziario della Gestione Separata si devono intendere i proventi finanziari conseguiti dalla stessa Gestione Separata, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli specificati al successivo Art. 7. Le plusvalenze e le minusvalenze sono prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al successivo Art. 6 ed al lordo delle ritenute di acconto fiscali. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione Separata per i beni già di proprietà della Società.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, della giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e della

---

giacenza media nel medesimo periodo di osservazione di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.

## Art. 4bis

Inoltre, all'inizio di ogni mese viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione Separata realizzato nel periodo di osservazione costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti. Il tasso medio di rendimento realizzato nel periodo di osservazione coincidente con l'esercizio relativo alla certificazione, è quello stesso determinato ai sensi del precedente Art. 4. Il tasso medio di rendimento realizzato in ciascuno degli altri periodi si determina con le medesime modalità, rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata di competenza del periodo considerato, alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa.

## Art. 5

Il valore delle attività gestite non potrà essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti di assicurazione e di capitalizzazione che prevedono una clausola di rivalutazione delle prestazioni legata al rendimento della Gestione Separata.

## Art. 6

Sulla Gestione Separata gravano unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

## Art. 7

Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalle retrocessioni di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.

## Art. 8

La Gestione Separata è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione, iscritta all'Albo speciale previsto dalla legge, la quale attesta la rispondenza della Gestione Separata stessa al presente Regolamento.

## Art. 9

Il presente Regolamento potrà essere modificato al fine dell'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelli meno favorevoli per il Contraente.

La Società si riserva di coinvolgere la Gestione Separata in operazioni di incorporazione o fusione con altre Gestioni Speciali della Società stessa, qualora le suddette operazioni risultino opportune nell'interesse dei Contraenti. Almeno 60 giorni prima della data stabilita per l'operazione di incorporazione o di fusione, la Società ne dà preavviso ai Contraenti fornendo i dettagli dell'operazione stessa.



**ANIMA SGR S.p.A. - Società di gestione del risparmio**

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.  
Corso Garibaldi 99 - 20121 Milano - Telefono: +39 02 80638.1 - Fax +39 02 80638222  
Cod. Fisc./P.IVA e Reg. Imprese di Milano n. 07507200157  
Capitale Sociale Euro 23.793.000 int. vers. - R.E.A. di Milano n. 1162082  
[www.animasgr.it](http://www.animasgr.it) - Info: [clienti@animasgr.it](mailto:clienti@animasgr.it)  
Numero verde: 800.388.876